

## LE PENE PECUNIARIE. STORIA, COMPARAZIONE, PROSPETTIVE<sup>(\*)</sup>

di Luciana Goisis

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La storia. – 3. Funzione, pregi e difetti della sanzione. Il problema dell'ineffettività. – 4. La comparazione. – 5. Le prospettive.

### 1. Premessa.

«Quando si parla di *pene pecuniarie*, si gioca in effetti una partita decisiva: si scommette [...] sull'*unica* odierna reale alternativa alla pena detentiva di portata generale», scriveva Giorgio Marinucci nel 2002 in occasione di un importante Convegno sulla riforma del sistema sanzionatorio organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa sociale. «Per risalire la china lungo la quale è rotolato il nostro apparato sanzionatorio», proseguiva, bisogna seguire «le indicazioni raccomandate proprio in sede europea [...]. Sotto questo profilo, il posto di primo rango è senz'altro occupato dalla pena pecuniaria: incomparabilmente meno gravosa della pena detentiva, e applicabile, come alternativa, ad una vastissima fascia di reati» (MARINUCCI 2002, 322).

È nostra convinzione che tale monito debba risuonare ancora oggi affrontando la tematica delle pene non detentive (da irrogare in sede di cognizione) in una prospettiva di riforma del sistema sanzionatorio, insieme ad altre proposte, senz'altro: anche se è lungi da noi approfondire un tema di così ampio respiro che ragioni di economia non consentono qui di operare, pensiamo, in un'ottica non più carcerocentrica, e sull'esempio comparatistico, *in primis* alle misure interdittive quali pene autonome, alle pene prescrittive, nonché al potenziamento, da discrezionale a obbligatoria, della detenzione domiciliare quale pena principale, nonché del lavoro di pubblica utilità, della stessa confisca<sup>1</sup>.

---

\* Il presente contributo costituisce il testo, corredato da note, della relazione tenuta dall'Autrice al convegno dal titolo «*La funzione della pena: storia, teoria, prospettive*», svoltosi nei giorni 20-22 settembre 2017 presso la Scuola Superiore della Magistratura a Scandicci; si ringraziano gli organizzatori per averne consentito la pubblicazione sulla *nostra Rivista*.

<sup>1</sup> In tal senso, con la previsione della esclusione di meccanismi sospensivi, in dottrina GROSSO 2017, 194. Le misure interdittive, definibili come misure che ricollegano alla sentenza penale di condanna l'insorgere di svariate preclusioni, affondano le loro radici nell'infamia prevista dal diritto romano, ossia nella limitazione della capacità civile e politica del condannato, e trovano il loro pieno riconoscimento in alcune codificazioni ottocentesche. Innanzitutto nel Codice Napoleonico del 1810 e quindi nei Codici italiani preunitari, ove si tende ad un ridimensionamento delle pene infamanti a favore di misure interdittive più propriamente inabilitanti (non vengono più contemplate pene tipicamente infamanti come il marchio e la berlina). Tra questi Codici si segnala per originalità il Codice Penale per il Granducato di Toscana promulgato nel 1853

L'indagine storica e soprattutto l'indagine comparatistica con riferimento all'istituto della pena pecuniaria (sollecitata da Marinucci nella medesima occasione quale presupposto di qualsiasi riforma razionale del sistema sanzionatorio) consente di corroborare tale nostra convinzione.

## 2. La storia.

Storicamente, i termini *ποινή* e *poena* nel loro originario significato etimologico indicano la sola sanzione pecuniaria. La voce utilizzata dai Romani per designare la pena è appunto «*poena*», vocabolo di cui è dimostrata la parentela etimologica con il verbo greco *τινω*, che significa *pagare*, e con il termine greco *ποινή* (CONTI 1910). La pena pecuniaria, infatti, era conosciuta e ampiamente applicata accanto alla pena di morte e alle pene corporali nel sistema penale dei popoli più antichi. Nell'antichità la pena pecuniaria consentì il superamento della legge del talione, soppiantando il sistema della

---

che prevedeva già la distinzione fra pene principali e pene accessorie. Le misure interdittive in funzione infamante vennero in particolare sottoposte a severa critica dalla dottrina ottocentesca che le ritenne aberranti, disegualmente apprezzabili, non graduabili e ostative all'emenda, sebbene esemplari. In funzione inabilitante esse, tuttavia, richiamarono su di sé consenso unanime. Il Codice Zanardelli utilizzò le misure limitative di diritti e funzioni in una duplice direzione: da un lato, come pene principali, in rapporto a determinati fatti di reato qualificati dalla particolare posizione dell'agente; dall'altro, come effetti penali di alcune condanne. La dottrina penalistica successiva si disinteressò della tematica delle pene accessorie. Ciononostante nel Codice Rocco vennero introdotte alcune innovazioni in tema di pene limitative di diritti e funzioni. In particolare, il Codice Rocco inglobò nella unitaria categoria delle pene accessorie le pene inabilitative previste come pene principali nel Codice Zanardelli e le varie limitazioni della capacità giuridica che costituivano sotto quel Codice effetti penali della condanna. Rimasero tuttavia invariate rispetto al Codice precedente le tipologie delle misure interdittive, caratterizzate ora però dall'automaticità. La proposta di prevedere le misure interdittive come pene autonome, come già nel Codice Zanardelli, si ritrova nel Progetto Grosso di riforma del Codice penale e nella Commissione per elaborare proposte di intervento in tema di sistema sanzionatorio penale, presieduta dal Prof. Palazzo nel 2013 (LARIZZA 1986, GROSSO 2000, BARTOLI 2013, PALAZZO 2013). La pena della detenzione domiciliare, essendo pena privativa della libertà personale, ha un grado di afflittività serio e si pone a metà strada tra pena pecuniaria e misure interdittive da un lato, e pena carceraria dall'altro, consentendo di evitare tuttavia gli effetti desocializzanti del carcere e presentando dunque potenzialità rieducative. Cosicché appagherebbe quelle istanze retributive e generalpreventive alle quali la nostra cultura carcere-centrica fatica a rinunciare (PALAZZO 2013, BARTOLI 2013, BARTOLI 2016). In tale direzione si ponevano le linee di riforma del sistema sanzionatorio di cui alla l. 28-4-2014 n. 67, intitolata «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili». Con tale legge il Parlamento ha delegato il Governo a innovare il catalogo delle pene principali attraverso l'abrogazione della pena dell'arresto e l'introduzione di *due nuove pene detentive non carcerarie*: la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, pene da applicarsi sia per il futuro che per il passato attraverso un sistema di conversione delle vecchie pene nelle nuove che prevedeva la conversione obbligatoria nelle nuove pene non carcerarie per delitti o contravvenzioni puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ed una conversione discrezionale per il giudice laddove si trattasse di delitti puniti con la reclusione tra i tre e i cinque anni. Allo stato attuale, essendo scaduta la delega il 16 gennaio 2015, non è possibile prevedere il futuro di tali pene domiciliari (MARINUCCI-DOLCINI 2017). Sull'istituto della confisca si rinvia a FORNARI 1997, MAUGERI 2001; sui recenti orientamenti in tema di lavoro di pubblica utilità, v. MATTEVI-MENGHINI 2014.

vendetta privata, personale o familiare: si pensi al diritto germanico ove il *Wergeld* (guidrigildo) rappresentava la somma che veniva corrisposta ai famigliari della vittima in caso di omicidio in cambio della rinuncia di questi ultimi alla «vendetta di sangue» o faida (MANZINI 1942; DEL GIUDICE 1905).

Considerata in origine quale sanzione avente carattere privatistico di risarcimento, a partire dal medioevo la pena pecuniaria ebbe un 'destino mutevole' (JESCHECK-GREBING 1978). La pena pecuniaria e le *penances* (pene pecuniarie dovute alla parte offesa) furono le più applicate nel primo medioevo. Negli ordinamenti feudali, la sanzione pecuniaria perse parte della sua importanza, anche per via della impossibilità economica di applicarla a tutti i ceti sociali e iniziarono ad affermarsi le pene corporali, mentre negli ordinamenti giuridici comunali essa ebbe un ruolo primario. Come sottolineano Rushe e Kirchheimer, in *Pena e Struttura sociale*, in questi anni, «l'amministrazione della giustizia, [...] si dimostrò una ricca sorgente di reddito»: cosicché il carattere privato del diritto penale del primo medioevo venne superato per l'affermarsi del potere delle autorità centrali interessate alle entrate finanziarie derivanti dall'amministrazione della giustizia. La storia dell'istituto della pena pecuniaria mette in evidenza, allora, la stretta connessione, sottolineata dalla moderna letteratura 'revisionista', tra le fasi dello sviluppo economico e il sistema penale: l'evoluzione di quest'ultimo si è infatti spesso posta in relazione agli obiettivi economici dell'autorità (RUSCHE-KIRCHHEIMER 1939-1978, 52).

Nelle epoche successive, la pena pecuniaria perse nuovamente di rilievo a causa dell'espandersi del ruolo delle pene corporali che si diffusero notevolmente nell'epoca dei principati e delle signorie e soprattutto con il sorgere dello Stato assoluto, epoca in cui la pena pecuniaria venne pertanto destinata a pena propria della sola criminalità bagatellare e delle contravvenzioni (CALISSE 1906).

Nel XVIII secolo, per via dell'abuso che si fece della sanzione pecuniaria, sia come multa che come confisca, essa venne sottoposta a severa critica dagli Illuministi e cadde in disuso: ciò anche in ragione della diffusa povertà che ne rese difficoltoso un più ampio utilizzo almeno sino alla metà del diciannovesimo secolo (PESSINA 1906; SPIRITO 1974). Pur nell'ambito di un atteggiamento fortemente critico nei confronti della pena pecuniaria – di quest'ultima si sottolineava la natura intrinsecamente diseguale e la sua funzionalità in un solo regime plutocratico – gli Illuministi ebbero, tuttavia, il merito di sottolineare la necessità e l'importanza di conformare la pena pecuniaria alle condizioni economiche e personali del reo, in quanto la pena pecuniaria avrebbe dovuto comportare uguaglianza di sacrificio per tutti i rei. Tra gli Illuministi italiani spicca il pensiero di Gaetano Filangieri (FILANGIERI 1798-1984) che ideò una pena pecuniaria proporzionata alle fortune del reo. Alla ventata critica fa eccezione altresì il pensiero di Cesare Beccaria, il quale approvò la pena pecuniaria da un punto di vista teorico, anche se mise in dubbio la possibilità di una sua applicazione generalizzata, data la povertà che regnava in larghi strati della popolazione. Beccaria scriveva: «Fu già un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie» e al par. XXII, intitolato ai «Furti»: «I furti che non hanno unito violenza dovrebbero essere puniti con la pena pecuniaria. Chi cerca d'arricchirsi dell'altrui dovrebbe essere impoverito del proprio [...]» (BECCARIA 1764-1973, 67).

Anche nelle codificazioni ottocentesche e nello stesso *Code pénal* del 1810 la pena pecuniaria venne posta in secondo piano e destinata alla criminalità meno grave e alle contravvenzioni. Fu solo con l'avvento della lotta alle pene detentive brevi (propugnata da Ferri, Garofalo, Franz von Liszt e Boneville de Marsangy) – che si sviluppò a livello internazionale a partire dalla fine dell'800 e nel corso del '900 – che si assistette alla rinascita della pena pecuniaria, la quale si affermò quale alternativa alla pena carceraria anche grazie ad un più generale elevamento dello *standard* di vita e ad una diminuzione degli indici di disoccupazione (VON LISZT 1905-1970; BONEVILLE DE MARSANGY 1864).

Ecco dunque la lezione della storia che ci ammonisce su come la pena pecuniaria si ponga tra le prime sanzioni messe in campo nella lotta alla pena detentiva e in particolare alle criminogene pene detentive brevi.

Nella discussione di fine ottocento si sottolineava come queste ultime pene non riuscissero nei loro compiti general e specialpreventivi e come esse avessero all'opposto effetti criminogeni, favorendo la recidiva. Per queste ragioni si propugnava l'abolizione delle pene detentive brevi e la loro sostituzione con altri strumenti penali, tra i quali *in primis* la pena pecuniaria (anche se non mancava chi sosteneva l'opportunità di limitare anziché abolire la pena detentiva breve facendo largo uso della sospensione condizionale della pena) (GOISIS 2008).

La dottrina internazionale di fine secolo andava affermando l'idea di abolire le pene detentive brevi nei vari congressi nazionali ed internazionali e i legislatori europei, in risposta alle proposte della dottrina penalistica, iniziarono ad adottare alcuni provvedimenti volti a valorizzare il ruolo della pena pecuniaria nell'ambito del sistema sanzionatorio (DOLCINI-PALIERO 1989): nei Paesi scandinavi prima, in Germania ove venne riformata la pena pecuniaria nel 1921 e nel 1924 con la previsione, su di un sistema inizialmente a somma complessiva, della valutazione delle condizioni economiche del reo e della sostituibilità con la pena pecuniaria delle pene detentive inferiori a tre mesi.

Da ultimo, il movimento internazionale per la riforma del diritto penale, sviluppatosi negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, affermò risolutamente l'idea dell'abolizione delle pene detentive brevi, manifestando una chiara preferenza per la pena pecuniaria (JESCHECK 1979). Proprio aderendo al movimento internazionale di riforma del diritto penale, molti Paesi europei hanno volto il loro interesse verso la pena pecuniaria, divenendo quest'ultima in alcuni Paesi, come la Germania, la pena più applicata (ivi, già negli anni '30, le percentuali sfioravano il 70% del totale delle condanne, toccando negli anni '80 la punta dell'80%) (MARINUCCI-DOLCINI 2017): ciò anche grazie alle condizioni di benessere economico del Paese d'oltralpe.

Quanto all'Italia, il Codice Rocco, anziché valorizzare alcune previsioni innovative del Codice Zanardelli, come per esempio il lavoro libero a favore della collettività quale sanzione di conversione della pena pecuniaria non pagata, operò nel senso di non accogliere le ampie possibilità politico-criminali offerte dalla pena pecuniaria, inclusa la sua idoneità a divenire strumento efficace contro le pene detentive brevi, rifiutando, in particolare, l'idea di adeguare la pena pecuniaria, intrinsecamente diseguale, alle condizioni economiche del reo (PADOVANI 1981). Anche sul terreno della pena pecuniaria si manifestò quella «chiusura autoritaria-culturale verso una politica criminale dai tratti più liberali e più umani» (MUSCO 1984, 9): essa venne comminata

raramente come pena unica e solo per reati minori, mentre venne prevista come pena cumulativa in aggiunta alla pena detentiva per rendere quest'ultima più deterrente. Come notato dalla dottrina d'oltralpe, il legislatore Rocco, non utilizzando le potenzialità politico-criminali della pena pecuniaria, «ha fatto invecchiare di mezzo secolo il codice penale in uno dei suoi punti decisivi» (BOSCH 1978, 468).

Ad interrompere il clima di disinteresse per la pena pecuniaria dimostrato dalla dottrina penalistica coeva al Codice Rocco e da quella successiva all'incirca fino agli inizi degli anni '60, intervennero alcune pronunce della Corte Costituzionale, nonché la c.d. riforma del 1972 (ossia il progetto di riforma del libro I del codice penale), la quale, pur limitandosi a razionalizzare la disciplina vigente, segnò il momento di passaggio verso una rivalutazione della pena pecuniaria da parte della dottrina penalistica italiana. In ambito dottrinale, si pose, sulla scia dei suggerimenti della Corte Costituzionale<sup>2</sup>, il problema della riconduzione della pena pecuniaria al principio costituzionale di uguaglianza attraverso una commisurazione della pena che tenesse in considerazione le condizioni economiche del reo (si pensi alla lucida interpretazione costituzionalmente orientata proposta da Emilio Dolcini volta ad inserire la considerazione delle condizioni economiche del reo nella commisurazione delle pene pecuniarie) (DOLCINI 1972).

---

<sup>2</sup> Nell'ambito delle pronunce costituzionali che hanno interessato la pena pecuniaria assai significativa fu la sentenza 12 febbraio 1966, n. 12 (in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1966, 143 ss.) con la quale veniva affermata la legittimità costituzionale della pena pecuniaria *tout-court*. In particolare, la Corte negava il contrasto della pena pecuniaria, in quanto pena tendente ad una finalità esclusivamente retributiva, con l'art. 27, c. 3 Cost. ove è previsto che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato. Nella motivazione, la Corte osservava come si volle che il principio della rieducazione per il suo alto valore morale fosse elevato al rango di precetto costituzionale, senza con ciò negare l'esistenza e la legittimità della pena laddove contenga minimamente le condizioni idonee alla realizzazione di tale finalità. La Corte chiariva inoltre che non era nemmeno da escludere «che la pena pecuniaria possa di per sé, per altro verso, adempiere ad una funzione rieducativa» (*ivi*, 154). *Assai importante* fu anche la questione di legittimità costituzionale della facoltà di triplicazione della multa e dell'ammenda, qualora queste, anche se applicate nel massimo, possano presumersi inefficaci per le condizioni economiche del reo (artt. 24, c. 3 e 26, c. 2 c.p.) (Corte Cost. 16 luglio 1968, n. 104 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1968, 1648). Tale meccanismo veniva sospettato di porsi in contrasto con il principio di uguaglianza. La Corte, rigettando la questione, statuí alcuni principi fondamentali e ricchi di implicazioni significative. In particolare, affermò che *nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, il principio di uguaglianza richiede il trattamento differenziato delle situazioni oggettivamente diverse: ex art. 3, c. 1 Cost. le condizioni economiche del reo, tipico esempio di condizione personale o sociale, costituiscono il motivo giustificatore di un trattamento differenziato*. Da ultimo, di fondamentale importanza fu la questione di legittimità costituzionale del meccanismo di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilità del condannato, previsto dal Codice Rocco. Già sottoposto a severa critica dalla dottrina negli anni '60 e dallo stesso legislatore, in quanto in violazione dell'art. 3 e dell'art. 13 Cost., tale meccanismo venne dapprima salvato dalla Corte Costituzionale nel 1962 (Corte Cost. 27 marzo 1962, n. 29 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1962, 225) in nome del principio della inderogabilità della sanzione. Solo nel 1979, con una decisione di portata storica (Corte Cost., 21 novembre 1979, n. 131 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1979, 1046), la Corte provvedeva alla eliminazione dall'ordinamento di «quella traslazione della pena dai beni alla persona del condannato insolvente, retaggio di concezioni arcaiche, basate sulla fungibilità fra libertà e patrimonio personale» (*ivi*, 1067), aprendo la strada ad un nuovo dibattito sulla pena pecuniaria e suggerendo al legislatore, tra l'altro, di contenere le ipotesi di conversione attraverso la predisposizione di adeguati meccanismi di adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del condannato (CONSO 1979, PITTARO 1980, CARACCIOLI 1979).

Una indicazione, quella della dottrina, che verrà in seguito tenuta presente dal legislatore dell'81, nella Legge di Modifiche al sistema penale (VINCIGUERRA 1983), il quale, pur non accogliendo le soluzioni più avanzate formulate in tempi vicini da alcuni paesi europei come la Germania e l'Austria (ci si riferisce al *Tagessatzsystem*) e con un disegno riformatore per questo da molti definito di 'corto respiro', ha valorizzato il principio della valutazione delle condizioni economiche del reo nella commisurazione della pena pecuniaria rendendo così quest'ultima più conforme al dettato costituzionale. Nata dalla necessità di colmare il vuoto di disciplina creato dalla dichiarazione di incostituzionalità del meccanismo di conversione della pena pecuniaria ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 1979 (PADOVANI 1980), la legge del 1981, pur introducendo un intervento correttivo sulla tradizionale struttura della pena pecuniaria a somma complessiva propria del Codice Rocco, «evita accuratamente un profondo ripensamento sulla funzione politico-criminale della pena pecuniaria sulla scia del dibattito europeo e internazionale e sulla opportunità di introdurre un diverso modello di pena pecuniaria» (MUSCO 1984, 6) (come il modello dei tassi), limitandosi alla previsione di un criterio generale di commisurazione della pena costituito dalle condizioni economiche del reo, analogamente a quanto già previsto nel Progetto Ferri del 1921, e come suggerito dalla dottrina e dalla Corte Costituzionale, rappresentato dall'art. 133-*bis* c.p. (oltre alla previsione della rateizzazione e di un nuovo meccanismo di conversione). La stessa pena pecuniaria come sanzione sostitutiva viene infatti relegata ad un ruolo marginale in quanto destinata a sostituire solo le pene detentive brevi che non superano la durata di un mese. Diverse le ragioni di tutto ciò.

Innanzitutto, secondo le conclusioni di larga parte della dottrina, motivazioni di efficienza della pubblica amministrazione hanno sconsigliato l'introduzione della pena a tassi giornalieri (DOLCINI, in A.A.V.V. 1982) Inoltre, tale scelta moderata del legislatore dell'81 è stata dettata dalla difficoltà di una indifferenziata applicazione della pena pecuniaria in una società come quella italiana caratterizzata da grossi squilibri economici e sociali, con il conseguente rischio che la pena pecuniaria potesse divenire, secondo la stessa definizione di Rusche e Kirchheimer, una pena di classe.

### **3. Funzione, pregi e difetti della sanzione. Il problema dell'ineffettività.**

È proprio riflettendo sulla funzione attribuita a questa sanzione che si può pensare ad una sua rivalutazione, oggi: una funzione generalpreventiva, soprattutto in considerazione dell'elevato valore che viene attribuito al denaro nell'attuale società capitalistica, valore che implica il timore della sua perdita, e una funzione specialpreventiva, nella forma dell'intimidazione individuale, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale nel 1966 (12 febbraio 1966, n. 12). Si attribuisce cioè alla sanzione la capacità di infliggere all'autore di reato un efficace ammonimento a desistere dal commettere ulteriori reati (MUSCO 1984).

Accanto alla giustificazione teorica della pena pecuniaria, depongono nel senso di una tale rivalutazione, anche i pregi della sanzione, un tema su cui la dottrina internazionale ha ampiamente dibattuto dall'800 ad oggi accanto al tema dei difetti di questa tipologia sanzionatoria (JESCHECK-GREBING 1978; MOLINARI 1982 e 1983): tra i secondi, come già ebbe a mostrare Filangieri, sopra tutti compare la natura 'ontologicamente' diseguale della pena pecuniaria. La pena pecuniaria per sua natura infligge un male diseguale, essendo condizionata fortemente dal rapporto ineguale fra la persona e il patrimonio, posto che il denaro è posseduto dai vari soggetti in maniera diversa. Si discutono gli ulteriori difetti: la possibile lesione del principio di personalità della pena<sup>3</sup>, il cd. effetto di rimbalzabilità (*Drittwirkung* nella dottrina d'oltralpe), il comodo acquisto dell'impunità accordato a tutti i soggetti dotati di capacità economica (*Strafabkauf*), la complessità e gli elevati costi, un *deficit* sanzionatorio sotto il profilo della prevenzione generale e speciale, la cd. insicurezza della commisurazione, legata al fatto che le condizioni economiche possono variare nei diversi momenti del fatto, del giudizio, del giudicato, dell'esecuzione. Alcuni di questi difetti sono privi peraltro di riscontri criminologici: la ricerca empirica sull'efficacia generalpreventiva della pena pecuniaria conferma che l'effetto intimidativo della pena pecuniaria non differisce da quello della pena detentiva, né sembra evidenziare un effetto specialpreventivo minore della pena pecuniaria rispetto alla pena detentiva, oltre ad una chiara indicazione circa la mancanza di effetti criminogeni<sup>4</sup>. In realtà, se si pensa che viviamo in una società capitalistica ove al benessere e al denaro è attribuito un valore sempre più rilevante, non si può dubitare che la pena pecuniaria comporti un patimento cui è appunto connessa l'efficacia intimidativa della pena. Inoltre tali difetti sono superabili attraverso l'adozione di

---

<sup>3</sup> Il rischio di una esecuzione non personale e l'eventualità che il pagamento avvenga ad opera di un terzo è infatti ineliminabile. Vi sono tuttavia ordinamenti dove questo rischio viene limitato configurando il pagamento del terzo come un'ipotesi di reato: è il caso dell'ordinamento tedesco ove il pagamento del terzo configura il reato di elusione della pena (par. 258, II *StGB*). L'ordinamento italiano invece sembra favorire questa eventualità, laddove non prevede alcuna ipotesi di reato (è discussa l'applicabilità dell'art. 390 c.p. all'ipotesi di procurata inosservanza di pena pecuniaria) e contempla, oltre alla figura del civilmente obbligato per l'ammenda e la multa, numerose norme che autorizzano e talora incoraggiano il pagamento del terzo (artt. 220, 237 e 238 r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, cd. Tariffa penale). Da qui l'interrogativo, risolto correttamente da una parte della dottrina (DOLCINI 1972) in senso decisamente affermativo, da altra parte in senso parzialmente negativo (ROMANO 2004), se queste norme siano in contrasto con il principio di cui all'art. 27, comma primo della nostra Costituzione. In ogni caso, secondo alcuni, le ipotesi di pagamento del terzo potrebbero essere punite attraverso la norma sul favoreggiamento prevista in ogni ordinamento giuridico, anche se si profilerebbe quasi certamente una sostanziale disapplicazione della stessa, vista l'impossibilità pratica di ottenere le prove di un pagamento del terzo.

<sup>4</sup> L'ipotesi della spiccata efficacia intimidativa della pena pecuniaria sembra trovare conferma in indagini empiriche assai elaborate portate a termine in Germania. Si deve infatti agli studiosi del *Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht* di Friburgo la rilevazione che le pene pecuniarie non sono 'meno efficaci' della pena detentiva breve nella prevenzione della recidiva nel caso di piccoli ladri professionali e dei rei di violazioni del codice stradale, nonché che la pena pecuniaria ha una efficacia maggiore della pena detentiva o del *probation* nel prevenire la recidiva nel caso di furto non lieve, di appropriazione indebita e di truffa. Questi dati sembrano confermati anche da un'indagine americana (ALBRECHT 1978, ALBRECHT E JOHNSON 1980, GLASER E GORDON 1988).

modelli di pena pecuniaria maggiormente attenti alla valutazione delle condizioni economiche del reo (come il modello dei tassi) (GOISIS 2008).

Soprattutto, tali difetti sono controbilanciati dai pregi ascritti alla pena pecuniaria: quanto ai pregi della pena pecuniaria, essa presenta, come è evidente, un primo vantaggio assai rilevante rispetto alla pena detentiva sotto il profilo del rispetto della personalità del condannato, poiché non spezza i legami famigliari, lavorativi e sociali del condannato, non lo sottopone agli effetti desocializzanti e criminogeni del carcere, nonché all'effetto di stigmatizzazione sociale che si accompagna alla pena detentiva. È inoltre una sanzione che si denota per la sua economicità, soprattutto se raffrontata alla pena detentiva, caratterizzata da costi organizzativi ed esecutivi molto elevati, costi assenti nel caso della pena pecuniaria che anzi costituisce un beneficio per le casse dello Stato. Anche se, come si evincerà nel prosieguo, questo dato non è affatto scontato in un Paese, come il nostro, ove l'esecuzione della pena pecuniaria versa in uno stato di assoluta ineffettività. La sanzione monetaria è inoltre una pena altamente graduabile in quanto dotata di una elevata capacità di adattamento al contenuto dell'illecito e di una spiccata capacità di riflettere il grado della colpevolezza, qualità, quest'ultima, accentuata da modelli di pena pecuniaria che consentono un adattamento alle condizioni economiche del reo. La sanzione in denaro si caratterizza infine, oltre che per la facile riparazione in caso di errore giudiziario, per essere una pena dotata di notevole efficacia preventiva: nell'attuale società capitalistica ove il denaro assume importanza crescente in quanto mezzo per il soddisfacimento di bisogni, il timore di una sanzione pecuniaria, capace di limitare l'accesso ai beni di consumo, svolge una sicura funzione inibente. Deve ritenersi dunque ancora valido il giudizio già da tempo espresso in dottrina secondo il quale la pena pecuniaria «è la tipica sanzione di questo tempo» (MUSCO 1984, 57).

In definitiva, emerge un profilo di contraddittorietà della pena pecuniaria: essa si rivela, infatti, da un lato, pena intrinsecamente diseguale, dall'altro, pena assai proficua per lo Stato e priva degli effetti dannosi del carcere. Una pena per certi versi ingiusta – secondo alcuni la sua natura classista sarebbe difficilmente aggirabile (RUSCHE-KIRCHHEIMER 1939-1978) – ma per altro verso più utile di altre forme sanzionatorie. Tale ultima considerazione ci pare decisiva: con il che la necessità di una valorizzazione di tale sanzione sul terreno della criminalità comune (e segnatamente della criminalità economica) ci appare fuori discussione (unitamente, come si segnala nella legislazione più recente, all'istituto della confisca).

Vi sono tuttavia – non lo nascondiamo – alcuni seri profili di criticità. Quanto al primo profilo di criticità della sanzione, non a caso, parte della dottrina individua nella natura diseguale della pena pecuniaria un difetto ineliminabile, capace di inficiare profondamente l'efficace applicazione della sanzione. In realtà, lungi dall'essere un difetto radicalmente ineliminabile, come già indicato dai filosofi illuministi, esso si pone in stretta relazione con il modello di misurazione della pena pecuniaria prescelto che può accentuare o ridurre al minimo l'effetto della disuguaglianza. Sono essenzialmente due i modelli di pena pecuniaria cui i sistemi penali europei hanno fatto ricorso dall'Illuminismo ad oggi: il modello di pena pecuniaria a somma complessiva, diffuso

soprattutto nell'area latina dell'Europa continentale, e il sistema dei tassi giornalieri, diffusosi nell'area scandinava (GOISIS 2008).

Nonostante i difetti che gli vengono ascritti (un *deficit* di uguaglianza e di trasparenza) e il netto sfavore della dottrina penalistica, il sistema a somma complessiva è quello accolto dal legislatore italiano: ciò ha comportato di fatto che nella prassi giurisprudenziale l'adeguamento alle condizioni economiche del reo venga disatteso. Come è stato autorevolmente sottolineato, le condizioni economiche del reo «rimangono in pratica assorbite nell'indistinto della c.d. intuitività della commisurazione» (ROMANO-GRASSO 2005, 348). Per queste ragioni la dottrina più avveduta ha finito per includere il modello di pena pecuniaria «orientata alla capacità economica» fra le sanzioni «nate-morte» (PALIERO 1992, 536). A ciò si aggiunga la grave lacuna rappresentata dalla circostanza che il legislatore del 1981 ha taciuto sul contenuto delle condizioni economiche. A colmare tale lacuna è tuttavia intervenuta la dottrina, la quale ha elaborato una articolata proposta interpretativa, anche sulla base delle esperienze straniere e in particolare dei Paesi che per primi hanno adottato il modello dei tassi giornalieri. In definitiva, secondo la ricostruzione dottrinale sopra delineata, il giudice, nel valutare le condizioni economiche del reo, dovrà tener conto di ogni entrata, delle uscite indispensabili, e del patrimonio capace di incidere sul tenore di vita del reo: il rischio tuttavia è che, come è stato autorevolmente sottolineato, trattandosi di indici elaborati dalla dottrina, privi di qualsiasi appiglio normativo, il giudice si trovi di fatto a compiere una valutazione affidandosi solo al proprio intuito (PADOVANI 2005). In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, deve valere il giudizio di chi autorevolmente ha affermato che «l'art. 133-bis [...] può dirsi teoricamente un sensibile passo avanti nel processo di valorizzazione della pena pecuniaria [...]; ma lasciato nel contesto del modello tradizionale delle pene pecuniarie, c.d. per somma complessiva, vale a dire non inquadrato nel modello c.d. a tassi giornalieri, resta un passo in avanti ancora inadeguato, incapace di apportare un reale mutamento nella prassi commisurativa odierna» (ROMANO-GRASSO 2005, 347)<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Criticità presenta anche il procedimento di conversione e l'istituto della conversione di secondo grado: occorre mettere in luce i perduranti sospetti di illegittimità costituzionale dell'attuale meccanismo di conversione. Oltre alle censure rivolte alla cd. conversione di secondo grado, una parte della dottrina avanza ulteriori riserve in ordine a tale complessa procedura. La dottrina fa infatti notare come, in contrasto con il principio di uguaglianza, una «traslazione della pena dai beni alla persona», deprecata dalla Corte Costituzionale, si realizzi anche oggi – soprattutto in ragione del fatto che non si è escluso che la conversione possa scattare anche in caso di insolvibilità incolpevole –, tanto più in considerazione della circostanza che in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata e al lavoro sostitutivo è prevista, come pocanzi detto, la conversione del residuo di pena in pena detentiva. In particolare la dottrina va da tempo sottolineando che nell'art. 102 della Legge di Modifiche al sistema penale si debba scorgere il requisito non scritto della 'non incolpevolezza' (DOLCINI, in A.A.V.V. 1982) o, in ogni caso, un coefficiente psicologico dell'inadempimento. Così come discusso è l'istituto della sospensione condizionale della pena pecuniaria – principale e quale sanzione sostitutiva della pena detentiva breve – disciplina sulla quale la dottrina avanza da tempo seri dubbi, osservando innanzitutto come contro la sospensibilità della pena pecuniaria militi la stessa funzione dell'istituto della sospensione che è quella di sottrarre il delinquente primario dagli effetti nocivi del carcere, funzione evidentemente incompatibile con la natura della pena pecuniaria (DOLCINI 2001). Ci si pronuncia da più parti contro la sospensibilità della pena pecuniaria (e più a monte per una

Il diverso sistema dei tassi giornalieri, tuttavia, ha ricevuto parziale accoglimento nell'ordinamento italiano: esso è stato innanzitutto accolto nella commisurazione della pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva della pena detentiva breve. Altra ipotesi di recepimento del modello dei tassi giornalieri si rinviene nell'art. 10 del D.lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231.

Il secondo grave profilo di criticità della sanzione pecuniaria – è sotto gli occhi di tutti – attiene al problema della *effettività* (*rectius* ineffettività) della pena pecuniaria nell'ordinamento italiano. È ormai un'affermazione ricorrente nei più recenti saggi sulla pena, in Italia, infatti, che la pena pecuniaria versa nel nostro Paese in uno stato di assoluta ineffettività (DOLCINI, *La pena*, 2006).

Raccogliendo l'insegnamento di Kelsen – l'effettività è l'essere del dover essere del diritto – e mossi in questa direzione dal monito di Emilio Dolcini sull'importanza di studiare la *prassi della pena* (ID., *Pene detentive*, 2006), è al diritto non scritto e all'essere della pena pecuniaria che occorre volgere l'attenzione. Accogliere la prospettiva dell'effettività significa un inevitabile spostamento dell'attenzione dalla pena in astratto alla pena reale (PITTARO 1998). Studiando segnatamente la realtà della prassi sanzionatoria italiana (oltre che straniera) della pena pecuniaria, attraverso il sapere statistico e criminologico, si può esplorare il 'diritto vivente' e constatare 'l'abisso' che separa il mondo dell'essere da quello del dover essere della pena.

Secondo le parole pronunciate sempre da Marinucci nell'occasione di cui dicevo: «è chiaro che la partita si gioca – *sin d'ora* – sulla *effettività* della sanzione pecuniaria, come pena reale e indefettibile, in obbedienza alla regola aurea della 'certezza' delle pene anche se 'moderate', coniata una volta per tutte da Beccaria» (MARINUCCI 2002, 322).

Accogliendo un concetto di effettività della pena quale sinonimo di certezza, in particolare sotto il profilo dell'*an* della pena (GIUNTA, ORLANDI, PITTARO, PRESUTTI 1998; GIUNTA 1998, MARINUCCI 2002; PALIERO 1990), dalle statistiche ufficiali fornite dall'Istituto Italiano di Statistica e dal Ministero della Giustizia (nonché da autorilevazioni presso diverse sedi giudiziarie italiane)<sup>6</sup>, pur con alcune note di cautela, emerge con chiarezza che la riscossione della pena pecuniaria versa in Italia – ad eccezione di qualche timido segnale di vitalità in alcune sedi giudiziarie – in uno stato di grave inefficacia.

Ebbene, le statistiche ufficiali più aggiornate (tratte dagli Annuari dell'Istat, in particolare dall'ultimo del 2016) (ISTAT 2016) testimoniano chiaramente del perdurare di un ruolo assai marginale della pena pecuniaria nel nostro sistema sanzionatorio. Lo si evince innanzitutto dai dati relativi alla quota delle condanne a pena pecuniaria rispetto al totale delle condanne. Nell'insieme, le condanne alla sola pena pecuniaria (multa e ammenda) rappresentano nel 2015 il 32,67% del totale delle condanne (102.753 su un totale di 314.550 condanne), in ulteriore decrescita rispetto agli anni 2005 e 2006 ove tale

---

riforma dello stesso istituto della sospensione condizionale della pena capace di riportare l'istituto ad un reale contenuto e a finalità special-preventive).

<sup>6</sup> Presso il Tribunale di Palermo, di Napoli, di Roma, di Milano, e altresì il Tribunale di Bergamo, la Corte d'Appello di Brescia, l'Ufficio del Giudice di Pace di Bergamo. Si veda GOISIS 2008.

percentuale era del 48,35% (135.604 condanne a pena pecuniaria – multa e ammenda – su un totale di 280.437 condanne). In ogni caso, come per gli anni passati, una percentuale sempre inferiore alla metà del totale delle condanne.

Questo dato non può non destare perplessità se lo si confronta con i valori nettamente superiori che si registrano nei Paesi europei a noi più vicini, come la Germania e l'Inghilterra, dove, a partire dagli anni '80 sino ad oggi, la pena pecuniaria supera l'80% del totale delle condanne: la pena pecuniaria occupa dunque, in Italia, ancora un ruolo secondario nell'ambito dell'arsenale sanzionatorio, e ciò in aperto contrasto con le indicazioni che da tempo provengono dalla dottrina più avveduta, la quale individua proprio nella pena pecuniaria la sanzione destinata a sottrarre terreno alla pena detentiva nell'ambito della criminalità di lieve e media gravità (MARINUCCI-DOLCINI 1991; PALIERO 1992).

Dall'Annuario delle statistiche giudiziarie penali è possibile evincere altresì che le multe e le ammende vengono inflitte in ammontari molto contenuti, specie quando sono inflitte congiuntamente alla pena detentiva, compresi fra i 500 e i 1.000, ma anche in un numero altrettanto elevato di casi fra 150 e 300 euro, e perfino fra 50 e 150 euro, anche per l'ammenda.

Soprattutto, le statistiche evidenziano *un grave stato di ineffettività della pena pecuniaria*: esse mostrano infatti che le pene pecuniarie «non vengono né eseguite, né convertite» (DOLCINI, *La pena*, 2006, 1099). Questi i dati (relativi alle decisioni della Magistratura di Sorveglianza sulla esecuzione delle pene pecuniarie): nel 2004 i provvedimenti di conversione sono stati 3.709. Considerando che il totale delle condanne a pena pecuniaria (multa e ammenda) nello stesso anno ammonta a 155.299 unità, può calcolarsi che i casi in cui si è approdati alla conversione rappresentano solo il 2,4% del totale delle condanne a pena pecuniaria. Ancora più irrисorie le percentuali di rateizzazioni e di differimenti, nonché di archiviazioni a seguito di pagamento (solo in 1.539 casi, pari allo 0,99%).

Il fatto che i provvedimenti di conversione riguardino solo una quota molto esigua delle pene pecuniarie inflitte, non significa però che nella maggioranza dei casi tali pene vengano eseguite. Al contrario, come già emerso nel 1999 dalla Relazione al cd. Progetto Grosso di riforma del codice penale, i dati più recenti testimoniano che la multa e l'ammenda restano in larghissima parte inesequite: quelle pagate senza esecuzione forzata non superano l'1% del credito statutale e quelle eseguite si attestano al 3% negli ultimi anni (MARINUCCI-DOLCINI 2017).

Questi dati sono confermati dai dati ministeriali. A partire dall'anno 2007, il Ministero di Giustizia ha iniziato a raccogliere dati significativi sul punto, fornendo ai singoli Uffici per il recupero dei crediti, istituiti presso le autorità giudiziarie, un adeguato supporto statistico che ha consentito la rilevazione di un dato, assai importante, relativo al rapporto tra le somme vantate per pene pecuniarie (e Spese di Giustizia) da parte dello Stato, nell'anno 2007 (e nel primo semestre 2008) e le somme effettivamente riscosse. Il dato percentuale che ne scaturiva era sconsolante: il riscosso non superava in quegli anni il 2,66%. In altre parole, una perdita secca per le casse dello Stato di centinaia di milioni di euro (FERRARELLA 2007). I dati attuali, come si vede, collimano sostanzialmente con la rilevazione ministeriale (non sono disponibili

rilevazioni ministeriali più recenti poiché le rilevazioni sono state successivamente interrotte). In sintesi: la pena pecuniaria versa in uno stato di *assoluta ineffettività*.

I dati ministeriali, che raccolgono in forma aggregata i dati provenienti dagli Uffici Recupero Crediti delle diverse autorità giudiziarie, hanno trovato conferma, in un'indagine empirica da noi condotta sempre in quegli anni (2007/2008), nell'ambito delle principali sedi giudiziarie italiane, evidenziando un tasso di riscossione molto basso nelle sedi del Sud e un tasso lievemente più alto — solo in alcuni casi virtuoso (comunque non superiore al 30%) — in alcune sedi del Nord. In particolare si sono riscontrate le seguenti percentuali: 2,1% presso il Tribunale di Palermo, 4,4% presso il Tribunale di Napoli, 1,1% presso il Tribunale di Roma, 10,3% presso il Tribunale di Milano, 29,7% presso il Tribunale di Bergamo, uno dei più virtuosi<sup>7</sup>.

I dati della Commissione Grosso che, per quanto risalenti, in ogni caso mostrano una altissima percentuale di pene pecuniarie non riscosse, le recenti rilevazioni statistiche dell'Istat, nonché del Ministero della Giustizia, infine le recenti rilevazioni empiriche non possono non stupire ove si ponga mente alla diversa situazione degli altri Paesi europei: per fare solo alcuni esempi, si pensi alla Germania, all'Olanda e al Regno Unito, e in generale ai Paesi del Nord Europa, ove i tassi di riscossione della pena pecuniaria superano il 90%. Divari così macroscopici non possono spiegarsi solo con le differenze socio-economiche tra gli Stati europei, peraltro oggi più attenuate, quanto con l'inadeguatezza della normativa e della prassi giudiziaria in relazione al momento esecutivo della pena pecuniaria (GOISIS 2008; ID. 2012).

Nonostante il silenzio serbato a lungo dalla dottrina su questo problema (ora non più), si tratta di una inefficienza della pubblica amministrazione italiana dovuta essenzialmente alla carenza di mezzi e personale necessari per il buon esito della procedura esecutiva e ad una eccessiva macchinosità dell'intero procedimento esecutivo (MIEDICO 2006; DI RONZA 2003), reso ancor più complesso a seguito di alcune recenti riforme, ossia la riforma operata dal Testo Unico in materia di Spese di Giustizia, D.P.R.

---

<sup>7</sup>Nell'indagine empirica da noi condotta sulla prassi della pena pecuniaria in diversi uffici giudiziari italiani, si sono rilevati alcuni elementi di comunanza. Innanzitutto l'elevato numero di pene pecuniarie cadute sotto l'influenza dell'indulto del 2006, una scelta del legislatore senz'altro censurabile per l'effetto di 'svuotamento' della sanzione in denaro che ne è derivato, segno evidente della sfiducia che quest'ultimo nutre nella sanzione pecuniaria. Quindi, un numero estremamente elevato di partite di credito invase relative a soggetti irreperibili — nei confronti dei quali l'esecuzione e la stessa conversione è impossibile — i quali nella grande maggioranza sono soggetti stranieri, sedicenti e privi di una fissa dimora, oltre che privi di beni di proprietà. Soggetti verso i quali le ricerche della Questura e delle altre autorità che collaborano con gli Uffici Recupero Crediti risultano del tutto vane, quando non succeda, come spesso accade, che dopo l'esecuzione della pena detentiva questi vengano espulsi, rimanendo così inadempita la pena pecuniaria loro inflitta. Sicché occorre prendere atto che nei confronti di questi soggetti la pena pecuniaria si rivela pena assolutamente ineffettiva. Infine in presenza di un diverso 'tipo criminologico', nelle stesse parole degli operatori del diritto interpellati, di «soggetti integrati», la pena pecuniaria, sembra, stando ai dati rilevati, rivelarsi assai effettiva. Tali rilevazioni consentono di corroborare, come emergerà anche dalle esperienze straniere (quella statunitense su tutte), l'ipotesi secondo la quale la sanzione pecuniaria si rivela variamente efficace a seconda del *tipo di reato* e del *tipo criminologico* coinvolto (GOISIS 2008).

115/2002 (e ai successivi interventi della Corte Costituzionale, C. cost. n. 212/2003)<sup>8</sup>. Dopo tale riforma, si assiste, sempre dal punto di vista prasseologico, ad un dato sconcertante, ovvero ad un arresto delle conversioni della pena pecuniaria insoluta: il concessionario che forma la cartella esattoriale, vero e proprio titolo esecutivo, e procede all'esecuzione, una volta operata infruttuosamente l'esecuzione, omette sistematicamente di informarne le cancellerie, le quali dunque non hanno gli elementi di giudizio necessari per avviare la procedura di conversione. Un istituto, quest'ultimo, che, al contrario, risulta indispensabile per sottolineare in sede teorica e pratica «l'inderogabilità (anche) della pena pecuniaria» (ROMANO-GRASSO 2005, 367).

Si deve dunque concludere che i dati statistici rendono urgente la necessità di individuare la patologia che affligge l'esecuzione della pena pecuniaria nel nostro Paese – si deve ribadire, infatti che una pena che, una volta minacciata e inflitta, non venga poi eseguita perde qualsiasi funzione preventiva – e la eventuale possibile cura: il tasso di riscossione non è ovunque nel Paese così irrisorio da consentire di decretare, come pure di recente è stato fatto, la 'morte' e il necessario conseguente abbandono della pena pecuniaria quale strumento sanzionatorio. La pena pecuniaria in Italia versa sì in uno stato di assoluta ineffettività, ma essa presenta ancora qualche flebile segno vitale – se le pene pecuniarie non sono mai convertite, eccezionalmente vengono eseguite (GOISIS 2008).

Ci si pronuncia da ultimo nel senso che il passo preliminare nella direzione di un recupero di maggiore effettività della sanzione pecuniaria deve essere quello di verificare la correttezza del modello di misurazione della pena pecuniaria prescelto. Il momento esecutivo è estremamente importante perché esso costituisce il banco di prova della sanzione pecuniaria: secondo Molinari, «infatti i risultati che si raggiungono in questa fase dimostrano il grado di esattezza con cui è avvenuta la individualizzazione della multa» (MOLINARI 1983, 97). Una patologia in questa fase potrebbe essere indice innanzitutto della presenza di una patologia a monte nel modello commisurativo adottato (anche se non si può ignorare, in ogni caso, la circostanza che molteplici possono essere i fattori all'origine della ineffettività della pena pecuniaria: senz'altro i fattori socio-economici, come mostrano Rusche e Kirchheimer, influiscono in maniera determinante).

Riteniamo che solo la comparazione, attenta a verificare se a diversi modelli commisurativi della pena pecuniaria si accompagni una maggiore effettività della sanzione, permetta di confermare questa ipotesi e di trarre suggerimenti utili in prospettiva *de lege ferenda*.

---

<sup>8</sup> Sentenza che, come noto, viene interpretata, sotto il profilo delle conseguenze, in due modi. Secondo una prima interpretazione la pronuncia viene considerata come limitata alla questione della competenza: la procedura prevista dal T.U. resterebbe in vita, eccetto per la titolarità del procedimento, che tornerebbe al magistrato di sorveglianza. Una diversa lettura della pronuncia costituzionale, maggiormente condivisibile, ritiene differentemente che essa abbia comportato la piena reviviscenza dell'art. 660 c.p.p. e dell'intera procedura prevista prima della riforma del 2002.

#### 4. La comparazione.

Anche nell'ambito dell'indagine comparata, l'effettività della sanzione pecuniaria deve costituire il 'filo rosso'. Laddove infatti si è scelto di imboccare la via dell'indagine comparata, lo si è fatto privilegiando la prospettiva dell'effettività e lo sguardo sulla prassi della *Geldstrafe* tedesca, della *multa* spagnola, dell'*amende* francese. Sul versante dei Paesi di *common law*, particolarmente ricca di spunti si è rivelata l'esperienza statunitense per via di significative ricerche sperimentali condotte nel Paese d'oltreoceano sull'istituto della pena pecuniaria e in particolare sul modello dei «*day fines*», ossia il modello dei tassi giornalieri.

L'attenzione deve essere rivolta a tale pena non solo quale pena principale, ma anche quale modalità penale capace di sostituire la indesiderata pena detentiva breve, secondo una tradizione storica che, come abbiamo rilevato, risale alla lotta alle pene detentive brevi che si sviluppò a livello internazionale a partire dalla fine dell'ottocento e nel corso del '900.

Premesso che è ben noto il progressivo processo di armonizzazione delle sanzioni a livello europeo (BERNARDI 2008) e che ciò rende rinvigorita la necessità della comparazione e del metodo comparato<sup>9</sup>, particolarmente significativa – anzi d'obbligo – è l'esperienza tedesca della *Geldstrafe*.

Tra tutti gli ordinamenti considerati, l'ordinamento tedesco è quello cui merita dedicare primariamente attenzione, benché la disciplina tedesca della pena pecuniaria sia in parte nota, posto che il *Tagessatzsystem* tedesco si pone oggi come «modello-guida nel quadro del movimento internazionale di riforma del diritto penale» (DOLCINI-PALIERO 1989, 15) e costituisce l'attuale archetipo del *Tagessatzsystem* europeo.

In quest'ultimo ordinamento, la pena pecuniaria – che è istituito presente a partire dal codice penale del 1871 sino alla riforma del 1975, passando per la riforme del 1921 e per la prima e seconda riforma del 1969 – è comminata, quale pena dotata di funzione special-preventiva, nella forma dell'intimidazione-ammonimento, non solo per reati di lieve entità, ma anche per reati di media gravità (JESCHECK-GREBING 1978; ABSCHNITT 2007). La *Geldstrafe*, inoltre, è comminata, di regola, per i delitti, in via alternativa con la pena detentiva (par. 12 *StGB*). La *Geldstrafe* può altresì essere inflitta quando il reato commesso comporta la pena detentiva. Ciò accade, da un lato, qualora ricorrano circostanze attenuanti, dall'altro, quando il giudice ritenga adeguata una pena detentiva inferiore a sei mesi. Il par. 47 *StGB*, infatti, prevede in tal caso il primato della pena pecuniaria, salvo nell'ipotesi in cui «particolari circostanze relative al fatto o alla

---

<sup>9</sup> Il metodo comparato, inteso in senso proprio, consiste nello studio e nella valutazione delle soluzioni normative adottate da altri ordinamenti giuridici in risposta a problemi comuni (FORNASARI 2006): qui si accoglie una concezione funzionalista della comparazione penalistica, secondo la quale la comparazione viene condotta in vista di scelte di riforma. In particolare, raccogliendo il monito di Palazzo e Papa (PALAZZO-PAPA 2005) di esplicitare preliminarmente le finalità dell'indagine comparatistica per ragioni di onestà intellettuale e di rigore metodologico, si chiarisce che il fine che muove sul terreno della comparazione è quello di trarre dall'esperienza comparata suggerimenti utili in prospettiva di riforma dell'istituto della pena pecuniaria, secondo una linea di indagine già tracciata da Jescheck (JESCHECK 1978).

personalità dell'autore rendono indispensabile l'inflizione di una pena detentiva per l'effetto che può esercitare sull'autore o per la difesa dell'ordinamento giuridico» (e.g. lo *status* di recidivo) (SCHÖNKE/SCHRÖEDER/STREE 2001). La pena pecuniaria è dunque, nell'ordinamento tedesco, oltre che pena principale, anche e soprattutto, come la stessa evoluzione storico-legislativa della materia ha mostrato, sanzione sostitutiva della pena detentiva breve.

Proprio alla luce della finalità di evitare la dannosa pena detentiva breve, svolta dalla pena pecuniaria, come osservano Jescheck e Weigend (JESCHECK-WEIGEND 2002), è una regola che le due sanzioni non si debbano cumulare: in altre parole vale la regola della comminatoria disgiunta di pena pecuniaria (salvo il par. 41 *StGB*, che prevede la pena pecuniaria cumulativa quando il reato sia commesso per motivi di lucro, norma utilizzata utilmente nella cd. criminalità dei colletti bianchi). Un dato, quest'ultimo, che risulta significativo e di cui il legislatore italiano dovrebbe tener conto onde evitare le comminatorie cumulative di pena, aventi una valenza eminentemente retributiva e incompatibile con la funzione specialpreventiva della pena, pronunciandosi piuttosto a favore di comminatorie alternative di pena, come del resto già suggerito in sede ministeriale nel 1986<sup>10</sup>.

Quanto alla commisurazione della pena (*Bemessung*), essa è disciplinata al par. 40 *StGB*, norma imperniata sul *Tagessatzsystem*, ossia sul sistema per tassi giornalieri: come noto si tratta di un sistema complesso il quale prevede che la misurazione della pena pecuniaria avvenga secondo una operazione che si divide in due fasi distinte. Nella prima fase, sulla base dei criteri di commisurazione della sanzione penale in relazione al grado di responsabilità penale, viene determinato il numero dei tassi giornalieri da infliggersi. Nella seconda fase viene calcolato l'ammontare del singolo tasso giornaliero tenendo conto delle condizioni economiche e personali del reo. La somma di denaro finale oggetto dell'obbligo di pagamento si ottiene moltiplicando il numero dei tassi giornalieri per l'ammontare del tasso. Queste le due fasi obbligatorie. Vi è poi una terza fase eventuale nella quale si accerta se il reo è in grado di corrispondere la pena o se sia necessario, tenuto conto dell'ammontare della pena pecuniaria e delle condizioni economiche del reo, accordare facilitazioni quali il rinvio del pagamento o la rateizzazione. In ossequio al principio di legalità sono previsti limiti edittali minimi e massimi sia per il numero dei tassi (da 5 a 360, sempre che la legge non preveda altrimenti, e, nel caso di pena cumulativa, si giunge sino a 720), sia per l'ammontare del tasso, che dal 2009, va da 1 a 30.000 euro. Nella prassi solitamente la cornice va da 90 a 360 tassi giornalieri, associabili ad una criminalità di media gravità e l'ammontare minimo si attesta sui 5 euro.

A questo sistema, la cui ideazione si deve a due penalisti dell'Europa del Nord, il danese Carl Torp e lo svedese Joahnn C. W. Thyén (benché esso fosse già stato abbozzato dai codici penali portoghesi ottocenteschi), e non a caso accolto per la prima volta proprio nei Paesi scandinavi nei primi decenni del '900, la dottrina riconosce molteplici pregi. La netta separazione degli atti di commisurazione della pena pecuniaria

---

<sup>10</sup> Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1986, G.U. 18.3.1986, n. 64.

conferisce trasparenza alla operazione di misurazione: consente di conoscere – sia all’opinione pubblica che al condannato – la diversa incidenza attribuita ai diversi fattori che hanno contribuito alla determinazione della pena, il grado di responsabilità e le condizioni economiche del reo. Tale sistema – elogiato dai nostri giudici costituzionali come ‘utile esempio, desumibile dal diritto comparato, di modello capace di garantire uguaglianza sostanziale della pena pecuniaria’<sup>11</sup> –, essendo un sistema di misurazione assai preciso, è capace di garantire la cd. *opfergleichheit*, rendendo la pena pecuniaria più incisiva e più giusta. Inoltre la disciplina tedesca esclude la sospensione condizionale significativamente per la pena pecuniaria (par. 56 ss. *StGB*). Segnatamente, si ritiene che questi due aspetti insieme conferiscano alla pena pecuniaria una credibilità che non ha pari in altri ordinamenti, come ad esempio il nostro (GOISIS 2008).

Come sanzione sostitutiva della pena pecuniaria insoluta vi è la pena detentiva (a norma del par. 43 *StGB* che disciplina la pena detentiva sostitutiva, infatti, a un tasso giornaliero corrisponde un giorno di pena detentiva e la durata minima della pena detentiva sostitutiva è di un giorno), ma più spesso è previsto, laddove vi sia il consenso del condannato, il lavoro libero. L’art. 293 della legge di introduzione del codice penale riformato contempla, infatti, la possibilità per le diverse regioni tedesche di prevedere quale pena di conversione il lavoro libero e non retribuito: tutti i Länder hanno adottato tale soluzione (ID. 2008).

In particolare, si è indagato lo stato di effettività della sanzione, rinvenendo un ruolo centrale della sanzione, pari, secondo dati del 2006, riferiti da Heinz (HEINZ 2008), al 90% delle condanne, nonché tassi di riscossione elevatissimi, pari all’incirca al 89% e corrispettivamente tassi di conversione assai contenuti. È proprio la riforma del sistema di commisurazione, ossia l’introduzione del *Tagessatzsystem*, a partire dal 1975, che ha comportato un significativo miglioramento dei tassi di riscossione della pena pecuniaria. Lo studio, condotto presso il *Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht* di Friburgo, ha evidenziato che oltre il 50% delle pene pecuniarie commisurate con il nuovo sistema vengono pagate immediatamente. Il restante 30% circa viene pagato in seguito alla ammissione al pagamento rateale o dilazionato. L’esecuzione forzata viene disposta solo nell’11% dei casi (ALBRECHT 1980).

Ad analoghe conclusioni rispetto all’efficacia del sistema per tassi arriva la dottrina criminologica con riferimento ad altri ordinamenti: in particolare l’ordinamento spagnolo. Analizzando evoluzione storica dell’istituto, funzione, pregi, difetti, disciplina della commisurazione, della esecuzione e della conversione della pena pecuniaria (*responsabilidad personal subsidiaria por impago della multa*), nonché prassi applicativa

---

<sup>11</sup> Cfr. Corte Cost. 21 novembre 1979, n. 131, *cit.*, 1060, nonché Corte Cost. 31 marzo 1994, n. 119 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1994, 1013, in part. 1020, ove però la Corte osserva: «d’altra parte, lo stesso sistema dei tassi giornalieri di reddito, al quale ha fatto riferimento la sentenza n. 131 del 1979 come utile esempio desumibile dalle esperienze di diritto comparato [...], non può certo ritenersi né l’unico modello teoricamente ipotizzabile né, a *fortiori*, un meccanismo che questa Corte potrebbe iscrivere, senza sconvolgerlo, nel sistema delineato dalle norme che il rimettente ha globalmente sottoposto a scrutinio di costituzionalità». *Ibidem*. Tale modello, come vedremo in sede conclusiva, è stato accolto nei principali progetti di riforma del nostro codice penale.

anche con riferimento all'ordinamento spagnolo, si è potuto evincere che il codice penale del 1995 appare strettamente collegato alla Costituzione del 1978 e, ponendo conseguentemente in primo piano il finalismo rieducativo della pena, prevede nell'ambito del sistema sanzionatorio – che qui più interessa – pene privative della libertà, pene privative di diritti e pene pecuniarie (ROCA AGAPITO 2007). Si può affermare che una delle principali novità introdotte nell'ordinamento giuridico spagnolo dal codice del 1995 sia stata senza dubbio la riforma del sistema delle sanzioni. Nell'ambito della profonda riforma del sistema sanzionatorio attuata dal nuovo codice, la maggiore novità introdotta sul terreno delle pene pecuniarie, in linea con le idee portanti del movimento internazionale di riforma, consiste nella adozione, accanto alla multa proporzionale, del sistema dei *dias-multa*, ossia dei tassi giornalieri (art. 50 *c.p.*, nei limiti da dieci giorni a due anni, e, per l'ammontare del tasso, da 2 a 400 euro), una riforma che sembra, anche se i dati statistici sono meno numerosi che negli altri ordinamenti, aver migliorato l'effettività della sanzione e valorizzato il suo ruolo, attualmente attestatasi sul 30% del totale delle condanne (GOISIS 2012, INE 2016). In tale ordinamento la *multa* per la *persona jurídica* assume un ruolo centrale.

Il nuovo *code pénal* francese (1994), composto di sette Libri, strutturati in maniera molto lineare, si caratterizza, oltre che per alcune importanti novità sul terreno della parte generale (si pensi su tutte alla previsione della responsabilità penale delle persone giuridiche), benché in una linea che è stata definita di 'continuità', per una significativa rivisitazione della disciplina sanzionatoria, contenuta nel Libro I, Titolo III, dedicato alle pene e composto di numerosi Capitoli, Sezioni e Sotto-sezioni. Da un lato, infatti, la disciplina sanzionatoria viene riorganizzata, dall'altro, essa viene innovata con ulteriori modalità sanzionatorie. Ferma restando la tradizionale tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni, rimane immutata anche la distinzione fra *peines criminelles* (per i crimini), *peines correctionnelles* (per i delitti) e *peines contraventionnelles* (PONCELA 2001). Nell'ambito di tale tripartizione, trova ampio spazio la pena pecuniaria (*amende*), la quale viene innovativamente prevista anche quale pena criminale, oltre che come pena per le persone giuridiche (*personnes morales*). Oltre all'*amende*, è previsto altresì l'istituto della *jours-amende* (pena per tassi giornalieri) (ROURE 1996)<sup>12</sup>.

L'*amende* resta tuttavia la principale pena in materia correzionale (e contravvenzionale) (art. 131-3 *c. pén.*). Il catalogo delle pene correzionali – ampliato ad opera del nuovo codice penale proprio con il fine di far sì che la pena dell'arresto in materia correzionale non sia che una delle sanzioni possibili – prevede quali pene

---

<sup>12</sup> Fino al 1992, l'*amende* era prevista quale pena per i soli delitti e per le sole contravvenzioni. Pur mantenendo il suo ruolo tradizionale di *peine correctionnelle* e di *peine contraventionnelle*, oggi, in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice, la pena pecuniaria è anche una pena criminale principale che si aggiunge alla pena detentiva. La *peine d'amende* può dunque cumularsi alla pena della *réclusion* o della *détention*, entrambe pene criminali, a titolo di pena principale (art. 131-2 *c. pén.*). Ai fini della determinazione del *quantum* dell'*amende criminelle*, il giudice dovrà tener conto delle condizioni economiche del reo, ai sensi dell'art. 132-24 *c. pén.* L'*amende* in materia criminale è prevista accanto alla pena privativa della libertà in numerose ipotesi di parte speciale: in particolare per alcuni crimini contro la persona, come per esempio in materia di traffico di stupefacenti, per alcuni crimini contro il patrimonio, come l'estorsione, per alcuni crimini contro la nazione, lo Stato e la pace pubblica, come per esempio il sabotaggio.

alternative all'arresto (*emprisonnement*) e all'ammenda (*amende*), oltre alle importanti pene privative o restrittive di diritti e al lavoro socialmente utile (*travail d'intérêt général*), anche la *jours-amende*, ossia la pena pecuniaria commisurata secondo il sistema dei tassi giornalieri, anche detta ammenda giornaliera. Si tratta di una pena pecuniaria a tempo, sul modello della *Laufzeitgeldstrafe* tedesca: essa dura per il tempo determinato dal numero dei tassi giornalieri e l'esigibilità dell'ammontare globale dell'ammenda è possibile solo allo scadere del termine corrispondente al numero dei *jours-amende* inflitti. Ciò al fine di rendere maggiormente afflittiva la sanzione, mantenendo vivo nel tempo l'effetto intimidativo della pena (GOISIS 2008).

L'ordinamento francese dal punto di vista della prassi della pena pecuniaria, a dispetto della ampia previsione legislativa della pena pecuniaria, si segnala (anche se i dati sono scarni) per un ruolo marginale (36%, INSEE 2017) svolto dalla pena pecuniaria e un tasso di riscossione della pena contenuto (25%) (BERNARDI 1990), ma la ragione di ciò sembra da ricondurre alla negativa convivenza fra i due sistemi di commisurazione, a somma complessiva e per tassi giornalieri<sup>13</sup>.

In definitiva, l'archetipo scandinavo del modello per tassi giornalieri è oggi accolto con successo, soprattutto in termini di effettività della sanzione, in numerosi Paesi europei – Germania, Austria, Polonia, Ungheria, Spagna, Portogallo, Francia, Italia (solo sul terreno della pena pecuniaria sostitutiva), Slovenia, Croazia e Svizzera, cosicché, sotto questo aspetto, la disciplina dell'istituto a livello europeo si presenta maggiormente uniforme. Con ciò non si intende affatto ignorare che il modello per tassi giornalieri presenta nella legislazione dei diversi Paesi considerati significative divergenze di disciplina – basti pensare alla diversità e alla varietà dei criteri per la valutazione delle condizioni economiche e personali del reo e per la determinazione dell'ammontare del tasso giornaliero in Germania (reddito netto), in Spagna (capacità media giornaliera di consumo del reo, che dovrà essere ridotta fino al minimo necessario

---

<sup>13</sup> Da ultimo, fra i Paesi di *civil law*, un cenno merita l'istituto della pena pecuniaria nell'ordinamento polacco. In Polonia, l'evoluzione legislativa è significativamente segnata dal codice penale del 1997 il quale ebbe fra i suoi obiettivi principali quello di potenziare significativamente il ruolo della pena pecuniaria nell'ambito del sistema sanzionatorio, limitando la pena detentiva. La pena pecuniaria, prevista nel codice penale polacco del 1997, viene commisurata secondo la struttura bifasica già descritta, propria del modello per tassi giornalieri, introdotto dal codice penale del 1997, in sostituzione del *Geldsummensystem* previsto dal codice penale del 1932 e del 1969. Nonostante le aspirazioni degli ideatori del codice penale del 1997, quest'ultima codificazione non ha comportato un aumento delle condanne alla pena pecuniaria, bensì una diminuzione delle stesse: nel 1999 la pena pecuniaria ammontava al 18% circa del totale delle condanne, nel 2000 al 15%. La riforma dunque non ha raggiunto lo scopo prefissato: tra le ragioni principali del mancato successo di tale novella viene significativamente indicata la diffidenza dimostrata dai giudici polacchi rispetto al modello di commisurazione per tassi giornalieri appena introdotto. Tuttavia, negli anni successivi, in particolare dopo il 2000, il numero delle condanne a pena pecuniaria è cresciuto notevolmente: tra il 2003 e il 2004 sono state inflitte rispettivamente 93.272 e 111.491 condanne a pena pecuniaria. Tale crescita viene ricondotta, oltre ad alcune riforme della parte speciale del codice, alla diffusione e all'attecchimento nell'ambito della prassi giudiziale del sistema per tassi giornalieri (nonché all'abbandono della tradizionale diffidenza presente nei Paesi socialisti verso la pena pecuniaria). La condizione di socio-economica polacca inoltre ha contribuito per così dire a sterilizzare gli effetti dell'introduzione del sistema per tassi (ABSCHNITT 2007).

per il suo sostentamento), in Francia (quanto il reo possa risparmiare in un giorno, tenendo conto degli oneri familiari e del suo tenore di vita), in Polonia (le entrate che residuano dopo la soddisfazione dei bisogni primari quale base del calcolo) – e che esso non è stato accolto ovunque in via esclusiva, poiché in molti Paesi il sistema per tassi giornalieri convive ancora con il sistema a somma complessiva (si pensi alla Spagna e all'Italia) con esiti sanzionatori contraddittori e irrazionali, e in altri (la Francia e ancora l'Italia) esso è accolto nella sola commisurazione della pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva della pena detentiva breve. Tali divergenze non sono tuttavia in grado di inficiare una linea tendenziale di adeguamento della disciplina relativa alla commisurazione della pena pecuniaria verso il modello commisurativo che più ha dato buona prova di sé e che la unanime dottrina europea ed internazionale addita da lungo tempo ormai quale modello, perfettibile, eppure ideale, capace di garantire sia la cd. *opfergleicheit*, ossia l'uguaglianza nella sofferenza, sia l'effettiva riscossione della pena in denaro (GOISIS 2008).

Arriviamo infine al capitolo relativo ai Paesi di *common law*: U.S.A. e Gran Bretagna. L'esperienza più significativa, sotto il profilo dell'effettività, è quella statunitense: essa dimostra che l'introduzione del sistema di commisurazione per tassi giornalieri comporta tassi di riscossione della pena pecuniaria più elevati, una conseguente contrazione dei casi di conversione, un potenziamento del ruolo della pena pecuniaria.

Negli Stati Uniti, la pena pecuniaria, cui viene assegnata sia funzione retributiva che general e special-preventiva nella forma dell'intimidazione, viene applicata per lo più a reati *non felony*, reati stradali (sia nelle *upper courts* che nelle *lower courts*) – essenzialmente guida in stato di intossicazione da alcool o da stupefacenti e guida imprudente –, reati contro l'ordine pubblico (es. *breach of the peace offences*), '*drug offences*', ossia reati connessi alla vendita e al possesso di sostanze stupefacenti, alcune forme di furto e l'aggressione (*assault*), mentre non è comminata per i reati contro la persona (HILLSMAN *et Alii* 1984).

Tale sanzione è stata, per così dire, osteggiata per lungo tempo dalla dottrina penalistica americana per via della sua non rispondenza all'ideale rieducativo, dominante in quell'ordinamento sino al 1975. A partire dagli anni novanta, tuttavia, tale situazione è mutata profondamente. Con la crisi dell'assistenzialismo penale e l'affermarsi, a partire dagli anni settanta, di un diverso orientamento politico-criminale centrato sulla finalità retributiva, deterrente e neutralizzatrice della pena, nonché del *sentencing* determinato (MANNOZZI 1996), una conseguente nuova centralità del carcere (GARLAND 2004) ha condotto ad un problema di sovraffollamento carcerario. In risposta a tale emergenza, il legislatore americano ha iniziato a volgere la propria attenzione verso quelle che vengono chiamate «*intermediate sanctions*», ossia sanzioni, secondo la felice espressione di Norval Morris e Michael Tonry (MORRIS-TONRY 1990), «*between prison and probation*».

In questo contesto, accanto ad una preferenza per nuovi tipi di 'sanzioni intermedie', come il *community service*, l'*intensive probation*, l'*electronic monitoring*, l'*house arrest*, i *days-reporting centers*, si iscrive il rinnovato interesse anche per la pena pecuniaria, la più tradizionale fra le alternative sanzionatorie.

Fiorisce infatti a partire dagli anni '90 una cospicua letteratura dedicata all'istituto della «*fine*» e in particolare si introduce in via sperimentale in alcuni tribunali locali, sull'esempio delle esperienze europee, il sistema, di origine scandinava, dei tassi giornalieri, noto nell'ordinamento statunitense come «*day-fines*».

Soprattutto si segnalano rispetto a questa sanzione, in quegli anni, significativi esperimenti condotti sul modello dei *day-fines*. In particolare si è introdotto in alcune Corti statunitensi, innestandolo su un precedente sistema di commisurazione della pena pecuniaria a tariffa, un modello di commisurazione bifasica, cercando di verificare sperimentalmente se questo conduca a pene pecuniarie più significative e a un aumento del tasso di riscossione delle pene pecuniarie (HILLSMAN 1990). La risposta è stata positiva per entrambe le ipotesi. Il vaglio della verifica empirica, condotta negli Stati Uniti d'America, ha consentito di trarre una significativa lezione: l'irrinunciabilità del modello per tassi giornalieri al fine di ottenere l'effettività della sanzione pecuniaria (oltre che la necessità di una riforma in senso semplificatore della disciplina dell'esecuzione, magari istituendo un *fine office* deputato esclusivamente al recupero della pena pecuniaria). Estremamente efficace in quell'ordinamento, secondo le rilevazioni criminologiche, è l'uso della *fine* rispetto alle persone giuridiche.

Da ultimo, la Gran Bretagna. L'esperienza inglese ha visto dapprima l'introduzione del modello dei tassi (determinato secondo il reddito settimanale e non giornaliero) nel 1991 con il *Criminal Justice Act* e un subitaneo abbandono del medesimo per via di alcuni esiti applicativi oggetto di critiche (pene troppo elevate per fatti di modesta entità) (MOXON 1995). Ciò che colpisce dell'esperienza inglese è soprattutto l'alto tasso di riscossione della pena pecuniaria (CHAPMAN, MACKIE, RAINE 2002): ciò sembra dovuto ad un preciso impegno politico assunto in tal senso dal governo britannico. Ecco dunque la lezione: l'effettiva esecuzione della pena pecuniaria dipende anche, in larga misura, da un preciso impegno politico in tale direzione.

In definitiva, proprio l'angolo visuale della comparazione ha consentito di trarre una indicazione preziosa per il legislatore italiano: a fronte della ineffettività della pena pecuniaria a somma complessiva si staglia l'elevata efficacia di un modello di pena pecuniaria, il modello per tassi giornalieri, che, accolto dapprima nei Paesi scandinavi, quindi in Austria e in Germania con le riforme degli anni settanta, e oggi in molti altri Paesi europei, mostra di essere la garanzia della esatta individualizzazione della pena pecuniaria – con conseguenti effetti perequativi della sanzione in denaro, sanzione per sua natura diseguale – e quindi della sua futura esecuzione.

A questo modello, cui il nostro legislatore ha concesso un'apertura nell'ambito della pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva della pena detentiva breve, nonché nella disciplina della responsabilità da reato dell'ente, e al quale si indirizza il plauso del nostro giudice delle leggi<sup>14</sup>, si deve volgere lo sguardo in prospettiva di una futura riforma dell'istituto della pena pecuniaria (GOISIS 2008, nonché ID. 2012).

---

<sup>14</sup> Cfr. sui principali pronunciamenti della Corte Costituzionale in tal senso, *supra*, in nota.

## 5. Le prospettive.

Concludo con alcuni suggerimenti in prospettiva *de lege ferenda* tratti dall'indagine comparata e già da noi fortemente caldeggiati quando in passato ci si è dedicati allo studio dell'istituto della pena pecuniaria (GOISIS 2008). Si è ampiamente dimostrato come la pena pecuniaria versi nel nostro Paese in uno stato di grave inefficacia: nonostante qualche sporadico segno di vitalità, si può, senza timor di smentita, affermare che oggi la pena pecuniaria rappresenta, nell'ambito del sistema sanzionatorio italiano, una pena largamente ineffettiva.

Oltre alla gravissima patologia che affligge il momento esecutivo di cui si è detto, uno è eminentemente il fattore all'origine di una tale sconcertante conclusione: l'arretratezza del criterio di commisurazione della pena pecuniaria.

L'esperienza comparata fornisce chiara dimostrazione che i problemi della esecuzione della pena pecuniaria – da cui dipende l'effettività della sanzione, condizione imprescindibile per il successo di quest'ultima, come sottolineava Marinucci nell'occasione ricordata in apertura – sono innanzitutto e soprattutto correlati al modello di commisurazione della pena pecuniaria prescelto. Come evidenziato lucidamente dalla dottrina statunitense, «è nella fase della commisurazione della pena che si pongono le basi per l'effettività della sanzione» (HILLSMAN 1990, 74). Il problema della mancata esecuzione della pena pecuniaria (e della conseguente conversione della stessa) risulterebbe sensibilmente circoscritto – l'esperienza tedesca (e già prima dei Paesi del Nord Europa), quella spagnola, parzialmente quella francese (e polacca) e quella inglese, ma soprattutto quella statunitense dei *day-fines* lo dimostrano – qualora il legislatore scegliesse un modello commisurativo più idoneo a garantire il reale ed effettivo adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo. Solo un modello commisurativo bifasico, come quello caratteristico della pena per tassi, è in grado di garantire «i due fondamentali requisiti che alla pena pecuniaria devono oggi essere richiesti: la trasparenza e l'eguaglianza di sacrificio economico» (DE MAGLIE 1988, 679).

L'eguaglianza di sacrificio economico, oltre a rendere la pena pecuniaria parimenti afflittiva per gli indigenti e per i facoltosi, consente, attraverso l'adeguamento della pena pecuniaria alle concrete condizioni economiche del reo, di ridurre al minimo i rischi di ineseguitabilità della pena: nel sistema dei tassi, l'accertamento autonomo delle condizioni economiche, che l'obbligo di motivazione rende tra l'altro ineludibile, consentirà di applicare soltanto pene economicamente *esigibili* e quindi *di regola eseguite* dal condannato. Come mostrato icasticamente proprio dalla dottrina americana, dopo aver verificato sperimentalmente che l'introduzione del sistema per quote comporta un significativo incremento del tasso di riscossione della pena pecuniaria, si deve ritenere che la pena pecuniaria per tassi giornalieri ha altri vantaggi oltre a quello di essere uno strumento per infliggere sanzioni più eque agli imputati. Se la pena pecuniaria è meglio adeguata alla capacità economica del reo, essa può essere pagata più frequentemente e pienamente (MCDONALD 1992).

Da questo punto di vista, si capisce come, grazie a questo modello commisurativo, potrebbe essere superato anche il difetto principe della pena pecuniaria

– quello della violazione del principio di personalità della responsabilità penale: l'ipotesi del pagamento del terzo verrebbe infatti circoscritta.

Non solo. L'essere della pena pecuniaria tornerebbe a rispondere al 'dover essere' della pena, soprattutto per ciò che concerne la sua finalità preventiva. Solo un *sentencing* orientato alle condizioni economiche del reo, infatti, può garantire una reale effettività della pena pecuniaria, consentendole di assolvere a quella finalità di intimidazione-ammonimento riconosciuta in via pressoché unanime dalla dottrina italiana e straniera e comprovata, come già sottolineato, anche dalle ricerche empiriche (tedesche, inglesi e americane) le quali dimostrano, tra l'altro, che la pena pecuniaria è priva di connotati criminogeni.

In seconda battuta, come sottolineato dai maggiori penalisti tedeschi all'indomani della riforma che negli anni settanta ha introdotto il *Tagessatzsystem*, tale sistema è pregevole in quanto «*transparenter*» (ABSCHNITT 2007, 65). La trasparenza connaturata al sistema dei tassi consente di isolare il peso esercitato dalle condizioni economiche del reo nella commisurazione della pena: e ciò è tra l'altro funzionale alla conversione della pena pecuniaria, poiché alla conversione della pena pecuniaria in un'altra sanzione dovrebbe procedersi tenendo in considerazione il *quantum* di pena pecuniaria inflitta in base al grado di responsabilità del reo ed ignorando invece il *quantum* inflitto sulla base delle condizioni economiche. Il sistema dei tassi, da questo punto di vista, consente notevoli vantaggi sul piano del rispetto del principio di uguaglianza<sup>15</sup>. L'adozione del sistema dei tassi da parte del legislatore italiano anche sul terreno della pena pecuniaria principale consentirebbe dunque di superare uno dei profili di incostituzionalità più gravi denunciati dalla dottrina in relazione all'attuale sistema di conversione della pena pecuniaria.

Su questo stesso terreno, l'adozione del sistema dei tassi farebbe perdere parzialmente di significato anche all'obiezione mossa in dottrina circa la necessità che l'inadempimento, perché sia legittima la conversione, sia un inadempimento colpevole: ciò perché, attraverso l'effettivo adeguamento della pena pecuniaria alla reale capacità economica del reo (che il sistema dei tassi garantisce), nel mancato pagamento della pena pecuniaria potrebbe già ravvisarsi una colpa del condannato, in maniera non dissimile dalla 'responsabilità sussidiaria' prevista nell'ordinamento spagnolo (DOLCINI, in A.A.V.V. 1982).

Tali pregi ascritti al modello dei tassi e gli effetti perequativi che esso porta con sé possono trovare realizzazione ad una sola condizione: che il sistema per tassi giornalieri si imponga quale unico criterio di commisurazione della pena pecuniaria. Dalle esperienze straniere (si pensi, tra le altre, all'esperienza spagnola, ma anche a quella francese) è emerso inequivocabilmente infatti che, laddove i due sistemi convivono, la pena pecuniaria non dà buona prova di sé. Come sottolineato dalla dottrina spagnola, il mantenimento del sistema a somma complessiva, accanto al modello per tassi, appare per il sistema sanzionatorio «contraddittorio e destabilizzante»

---

<sup>15</sup> Esso consente infatti, a differenza del sistema a somma complessiva, uguali conseguenze afflittive nei confronti di autori di medesimi reati, ma dalle diverse condizioni economiche.

(MANZANARES SAMANIEGO 1996, 1537). Il legislatore italiano dovrebbe dunque porre rimedio all'attuale dicotomia che caratterizza il sistema commisurativo della pena pecuniaria – sistema a somma complessiva per la pena pecuniaria principale/sistema a tassi giornalieri per la pena pecuniaria sostitutiva. In tal senso assai apprezzabile, come diremo, era la scelta del Progetto Grosso di riforma del codice penale in favore dell'opzione per il sistema a tassi giornalieri quale unico modello commisurativo, deprecabile invece la decisione del Progetto Pagliaro prima, del Progetto Pisapia e della Commissione Palazzo più di recente di mantenere entrambi i sistemi di commisurazione<sup>16</sup>.

Una prima acquisizione dunque: *l'adozione in via esclusiva del sistema di commisurazione per tassi giornalieri*. La scelta di introdurre tale sistema anche per la commisurazione della pena pecuniaria principale da parte del legislatore italiano appare, in virtù delle considerazioni sin qui svolte, necessitata. Una tale opzione potrebbe comportare i seguenti vantaggi: garantire una pena pecuniaria realmente egualitaria; ridurre al minimo i casi di ineseguibilità e conseguentemente di conversione della pena pecuniaria, contribuire ad una sensibile riduzione delle disuguaglianze create dall'attuale sistema di conversione e ad una sua razionalizzazione, restituendo effettività alla sanzione. Non è casuale infatti che quest'ultimo modello di pena pecuniaria sia considerato in sede europea, sebbene implicitamente, il punto di riferimento obbligato di ogni tentativo di riforma della pena pecuniaria. In tale direzione è dunque auspicabile che volga lo sguardo anche il legislatore italiano in una prospettiva di riforma dell'istituto della pena pecuniaria (DOLCINI-PALIERO 1989).

Come già osservato dalla Commissione di riforma del codice penale presieduta dal Professor Grosso, l'opzione per il sistema 'a quote giornaliere' permetterebbe di ricostruire un modello di pena pecuniaria che consenta di superare l'attuale grave crisi di effettività e di fare della pena pecuniaria uno dei pilastri del sistema sanzionatorio<sup>17</sup> (GROSSO 2000, 58).

Benché la dottrina non manchi di segnalare obiezioni circa l'opportunità di introdurre anche nel nostro ordinamento giuridico il sistema dei tassi – una notevole

---

<sup>16</sup> In seno alla Commissione Palazzo per la riforma del sistema sanzionatorio, nell'articolato, l'art. 2 prevedeva la multa, così disciplinata: Art. 2 – Multa. Prevedere che la pena della multa sia comminata per quote mensili ovvero, ove ciò corrisponda a particolari caratteristiche del delitto, per somma determinata. Prevedere che le quote mensili si estendano da un numero minimo di [2] a un massimo di [48] e che l'importo di ogni quota sia determinato dal giudice in un valore ricompreso tra [cinquanta] e [cinquemila] euro, tenuto conto del reddito del condannato, del patrimonio di cui egli abbia comunque la disponibilità e degli obblighi giuridici cui debba assolvere. Prevedere che la multa per entità determinata si estenda da un minimo di [centocinquanta] euro a un massimo di [centomila] euro. Nonché l'ammenda così disciplinata: Art. 11 – Ammenda. Prevedere che la pena dell'ammenda sia comminata per quote ovvero, ove ciò corrisponda a particolari caratteristiche della contravvenzione, per entità determinata. Prevedere che le quote mensili si estendano da un numero minimo di [2] a un massimo di [36] e che l'importo di ogni quota sia determinato dal giudice in un valore ricompreso tra [venticinque] e [duemilacinquecento] euro, tenuto conto del reddito del condannato, del patrimonio di cui egli abbia comunque la disponibilità e degli obblighi giuridici cui debba assolvere. Prevedere che l'ammenda per entità determinata si estenda da un minimo di [cinquanta] a un massimo di [cinquantamila] euro.

<sup>17</sup> Cfr. la *Relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale*.

difficoltà di accertamento delle condizioni economiche del reo (FORNASARI-MENGHINI 2005) e la condizione di arretratezza socio-economica italiana – si tratta tuttavia di obiezioni superabili<sup>18</sup>.

In tal senso, per ovviare a tali obiezioni, la scelta non potrà non cadere su modelli di pena pecuniaria ‘flessibili’ che, sull’esempio tedesco, spagnolo e francese, consentano una costante possibilità di adeguamento della sanzione pecuniaria al divenire delle condizioni economiche del reo – pensiamo al modello della *Laufzeitgeldstrafe* (JESCHECK-GREBING 1978; MOLINARI 1983) o pena pecuniaria a tempo tedesca, alla *jours-amende* francese, nonché a quella norma del codice penale iberico, l’art. 51 *c.p.*, che prevede una

---

<sup>18</sup> La prima obiezione appare capziosa: la difficoltà d’accertamento delle condizioni economiche si presenta in tutti i modelli di pena pecuniaria che ne tengano conto e quindi anche nell’attuale sistema a somma complessiva, con la sola differenza che nell’attuale sistema il giudice può eludere quegli accertamenti che non risultano invece aggirabili nell’ambito del sistema dei tassi. La stessa esperienza dell’ordinamento tedesco, del resto, depone decisamente a favore del fatto che, anche in assenza di un accertamento sistematico delle condizioni economiche del reo (le indagini empiriche condotte in Germania mostrano che l’accertamento è lacunoso), il sistema per tassi riesce a dare buona prova di sé. Alla seconda obiezione si può contrapporre la considerazione che la situazione di relativa arretratezza economica del Paese non è argomento sufficiente a giustificare le profonde disparità di trattamento che il sistema a somma complessiva comporta. In accoglimento di quest’ultima obiezione, tuttavia, si potrebbe ipotizzare l’adozione di una variante del sistema per tassi: si tratta della pena pecuniaria a tempo o *Laufzeitgeldstrafe*, ideata da Baumann in Germania e trasfusa anche nel noto *Alternativ-Entwurf* del 1966. Tale sistema, che ricalca la commisurazione bifasica tipica del sistema per tassi, prevede una terza fase commisurativa sempre obbligatoria (nel sistema per tassi questa terza fase è eventuale) nella quale viene precisato il numero delle rate in cui la pena pecuniaria deve essere pagata: le rate possono essere settimanali o mensili o bimestrali e ciò al fine di far coincidere le scadenze con le date in cui il reddito viene percepito. Si capisce come questo modello potrebbe venire incontro alle esigenze di chi si trovi a vivere con modesti proventi. Ai pregi del sistema per tassi che la pena pecuniaria a tempo riproduce, poi, si accosta un ulteriore vantaggio. In primo luogo, risulterebbe accentuata la funzione specialpreventiva della pena, posto che siffatta pena comporta una compressione del tenore di vita protratta nel tempo e la pena assume pertanto una efficacia di ‘trattamento’. In questa stessa direzione il modello tedesco prevede anche che possa essere disposto l’affidamento del condannato al servizio sociale il quale, tra gli altri compiti, avrebbe quello di indurre il reo al regolare pagamento delle rate, nonché la imposizione di ulteriori obblighi al condannato, come per esempio il risarcimento del danno prodotto dal reato. La funzione pedagogica della pena ne uscirebbe così rafforzata e la pena pecuniaria potrebbe essere utilmente impiegata anche nella lotta contro forme di criminalità media e medio-grave, rendendola tra l’altro ‘accetta alla popolazione, che in genere non approva l’uso della pena pecuniaria contro la criminalità rilevante’. In definitiva, questo sistema, che non a caso ha suscitato notevole interesse in sede di riforma penale anche in altri Paesi europei, perdurando la sanzione nel tempo, fa sì che la pena pecuniaria divenga strutturalmente omogenea anche nell’esecuzione alla pena detentiva, senza però riproporre i più gravi difetti come gli effetti di desocializzazione e di criminogenesi. Certo il meccanismo della pena pecuniaria a tempo si presenta più complesso del sistema per tassi e per alcuni versi più macchinoso. Tuttavia, considerati i ricordati pregi della *Laufzeitgeldstrafe* cui a nostro avviso sarebbe importante non rinunciare, in prospettiva *de lege ferenda* il legislatore italiano potrebbe guardare al sistema francese della *jours-amende*, accolto per la sola pena pecuniaria sostitutiva della detenzione breve, il quale è modellato come una pena pecuniaria a tempo. Tale sistema, introdotto in Francia da una legge del 1983, come sottolineato, prevede che la pena venga eseguita soltanto allo scadere del termine corrispondente al numero dei *jours-amende* comminati, cosicché si rende necessario per il reo ‘abbassare quotidianamente il proprio tenore di vita per tesaurizzare il denaro indispensabile all’esecuzione della pena’, con un conseguente rilevante effetto pedagogico della pena (GOISIS 2008).

possibilità di costante adeguamento dell'importo delle singole quote qualora sopraggiunga un cambiamento delle condizioni economiche del reo) al di fuori degli apprezzabili, ma pure angusti, confini della rateizzazione contemplata dagli artt. 133-ter del codice penale e 660 del codice di procedura penale. Solo tale flessibilità, qualità di cui la pena pecuniaria decisamente gode, può contribuire a restituire effettività alla sanzione in danaro.

Per una rinascita della pena pecuniaria – attraverso una riconquistata effettività della sanzione (come anche le esperienze straniere hanno mostrato) – non è sufficiente tuttavia la sola modifica della disciplina della commisurazione. Risulta imprescindibile procedere infatti anche in una seconda direzione: nella direzione, cioè, di una profonda *ristrutturazione del momento esecutivo*. L'esecuzione della pena pecuniaria, lo si è visto, è oggi afflitta da difetti strutturali ed organizzativi, nonché di coordinamento fra i diversi soggetti responsabili della procedura che rendono urgente ed improcrastinabile l'intervento del legislatore. Un primo passo deve essere quello di investire maggiori risorse nell'attività di riscossione: è imprescindibile, a tale fine, una precisa assunzione di responsabilità politica in questo senso, come ha mostrato l'esperienza britannica. Anche sotto un profilo utilitaristico, non si può non considerare che i costi potrebbero essere ampiamente ripagati dal beneficio di maggiori riscossioni. Il secondo passo deve essere quello di procedere ad una decisa semplificazione della confusa materia dell'esecuzione della pena pecuniaria, resa ancor più caotica dai recenti interventi legislativi e costituzionali, strada quest'ultima imboccata da molte legislazioni europee e dalla stessa legislazione statunitense (con l'istituzione di un *fine office* per la raccolta delle informazioni sulle condizioni economiche in tutte le fasi processuali e la riscossione della pena pecuniaria) (GILLESPIE 1988).

In attesa di questa riforma organica dell'esecuzione, tuttavia, occorre correggere con la massima sollecitudine quella grave distorsione che affligge l'attuale sistema di riscossione, imputabile all'inerzia colpevole dei concessionari dei tributi. Appare infatti improcrastinabile un intervento ministeriale volto ad imporre al concessionario per la riscossione dei tributi il rispetto degli obblighi impostigli dalla legge, pena, altrimenti, la completa vanificazione dell'istituto della conversione, deputato a garantire l'inderogabilità della pena pecuniaria, e quindi la completa perdita di credibilità della sanzione.

Per la rinascita della pena pecuniaria, da ultimo, non basterà solo rimodellarne la struttura e l'esecuzione secondo le indicazioni che ci provengono dall'esperienza comparata, ma sarà necessario anche, come da noi più volte sottolineato, *sottrarre tale sanzione alla sospensione condizionale della pena* (GOISIS 2008, ID. 2012). Come icasticamente evidenziato, «la ragione prima che [...] imporrebbe di sottrarre – sempre – la pena pecuniaria all'area della sospensione condizionale riguarda la necessità di garantire l'effetto motivante della multa e dell'ammenda, nel momento della comminatoria legale, come in quello dell'inflizione da parte del giudice»: il rischio sarebbe cioè che la pena pecuniaria non venga presa sul serio (DOLCINI 2001, 828).

L'esperienza tedesca è emblematica in tal senso. Dalla scelta del legislatore tedesco del 1975 di escludere la pena pecuniaria dalla sfera di applicazione della sospensione condizionale della pena – scelta che, pur avendo previsto delle attenuazioni

a tale principio, l'ordinamento tedesco non ha mai rinnegato, così infondendo alla *Geldstrafe* un grado di efficacia che non si riscontra in nessun altro ordinamento giuridico – il legislatore italiano deve trarre una importante indicazione per restituire credibilità alla sanzione. È significativo che in tale linea si sia posto anche il legislatore spagnolo. I più recenti interventi legislativi in materia di sospensione condizionale della pena, tuttavia, non fanno presagire riforme significative nell'immediato e vanificano le speranze che il Progetto Grosso di riforma del codice penale aveva alimentato.

Per la valorizzazione della pena pecuniaria inoltre occorrerà porre rimedio alle gravi lacune e ai profili di incostituzionalità che la disamina della attuale disciplina della pena pecuniaria nel nostro ordinamento – quale emerge dalle pronunce della Corte Costituzionale, nonché dalle prese di posizione della dottrina – evidenzia. Vogliamo ricordare le lacune che, anche alla luce delle esperienze comparate, appaiono da colmare con maggiore urgenza. Innanzitutto, l'esperienza tedesca testimonia, sotto lo specifico profilo della comminatoria edittale, la necessità di *limitare le comminatorie congiunte di pena pecuniaria e pena detentiva ad ipotesi eccezionali*. Sarebbe dunque necessario che il legislatore italiano, al pari di quello tedesco, scegliesse di prevedere solo in casi eccezionali una tale opzione. In tale direzione si muoveva già il Progetto Grosso. Nell'ordinamento tedesco tale possibilità è limitata alle ipotesi in cui l'autore si è arricchito o ha tentato di arricchirsi mediante la commissione del fatto (par. 41 *StGB*) e previsioni analoghe si riscontrano nell'ordinamento statunitense ed altri. La comminatoria alternativa di pena pecuniaria e pena detentiva, che costituisce la regola nell'ordinamento tedesco (ABSCHNITT 2007), ha consentito in tale sistema giuridico alla *Geldstrafe* di acquisire un ruolo autonomo: in tale direzione dovrebbe muoversi anche il nostro legislatore laddove voglia attribuire alla pena pecuniaria una posizione non più secondaria. Un secondo profilo di lacunosità della disciplina della pena pecuniaria si riscontra sul terreno delle cornici edittali (aggiornate da ultimo nel 2009 con l. n. 94) per la tendenza italiana a infliggere la pena pecuniaria in ammontari molto modesti – ammontari che la dottrina tedesca critica aspramente sulla base della considerazione che la pena così commisurata non verrebbe 'presa sul serio'. Le cornici edittali non sono inoltre al passo con la svalutazione monetaria.

Entrambi i profili verrebbero superati con l'adozione del sistema per tassi giornalieri. L'esperienza statunitense – contrassegnata da una analoga tendenza della magistratura a infliggere, sulla base di un sistema a somma complessiva, pene pecuniarie irrisorie – ha mostrato chiaramente che l'introduzione del *day-fine*, sia pure in via sperimentale, si è risolta in pene pecuniarie di ammontare assai più elevato e variabile. In altre parole, come illustrato efficacemente dalla dottrina americana, il sistema a somma complessiva rappresenta un grosso ostacolo ad un più ampio utilizzo della pena pecuniaria per reati di una certa gravità, nonché quale alternativa sanzionatoria rispetto alla stessa pena detentiva. Si conferma l'arretratezza di tale modello: non è dunque accettabile che il legislatore italiano vi resti ancorato (HILLSMAN 1990; HILLSMAN-GREENE 1992).

Sotto il secondo profilo, l'esperienza comparata ha evidenziato come vigente il sistema dei tassi il problema sia secondario, consentendo tale sistema un agevole

aggiornamento. E del resto un costante aggiornamento appare necessario in momenti di forte inflazione monetaria.

La nostra ricerca sul campo, condotta nelle principali sedi giudiziarie del paese, infine, ha consentito di evincere un dato criminologico acquisito: la pena pecuniaria si rivela diversamente efficace a seconda del *tipo di reato* e del *tipo criminologico* coinvolto. Il legislatore non potrà ignorare il fatto che talvolta l'inflizione della pena pecuniaria si rivela inutile se non controproducente: si pensi per esempio all'ipotesi, statisticamente assai frequente, del soggetto irreperibile (solitamente uno straniero senza fissa dimora e senza beni di proprietà) nei confronti del quale l'esecuzione è impossibile. Si pensi altresì al soggetto che versi in uno stato di assoluta indigenza. Nei confronti di tali soggetti, osservava Pavarini (AA.VV. 2001), la pena è inesorabilmente destinata all'inefficacia. Una via si prospetta al legislatore in tali casi alla luce dell'esperienza comparata: qualora il giudice arrivi alla conclusione che le entrate del reo e i suoi rapporti patrimoniali, nonché i guadagni potenziali non sono capaci di supportare il pagamento della pena pecuniaria ed è prevedibile che l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa, dovrà trattenersi dall'infliggere la pena pecuniaria. L'idea che sta alla base di tale disposizione è l'esigenza di evitare gli effetti di rimbalzabilità della pena pecuniaria, garantendo il principio della responsabilità penale personale e l'individualizzazione della pena<sup>19</sup>.

Nel caso di soggetti a basso reddito – soggetti quali disoccupati, casalinghe, soldati, pensionati e studenti, per cui nell'ordinamento tedesco si è posto il problema, risolto affermativamente, dell'opportunità di applicazione della pena pecuniaria – si applicherà tale disposizione, con conseguente esclusione dall'inflizione della pena pecuniaria. Un tale esito, sotto il profilo dei principi non privo di ragionevolezza, apre tuttavia – è intuibile – una spinosa questione riconducibile alla necessità di ideare sanzioni alternative alla pena pecuniaria sul terreno della criminalità di lieve e media gravità, laddove la pena pecuniaria sia, per così dire, 'criminologicamente' destinata al fallimento. Un problema, quest'ultimo, a sua volta connesso a quello, assai più complesso, di una ampia riforma del sistema sanzionatorio. La riforma dell'istituto della pena pecuniaria nell'ordinamento italiano non potrà prescindere – è evidente e lo dicevamo in apertura – da una più ampia riforma del nostro sistema sanzionatorio, unanimemente riconosciuto come ineffettivo e affetto da una profonda crisi, dominato da una persistente centralità della pena detentiva, anche di breve durata. Lontana da noi ogni pretesa di volere approfondire in questa sede un tema di tale portata, cui abbiamo solo suggerito una bozza di proposta nelle prime battute del presente lavoro<sup>20</sup>.

Esemplare ancora una volta è l'ordinamento tedesco. L'evoluzione storico-legislativa tedesca – la stessa evoluzione storica della pena pecuniaria – lo ha mostrato,

---

<sup>19</sup> Una soluzione di questo tipo è presente per esempio nel codice penale polacco del 1997, all'art. 58, par. 2. È accolta nell'ordinamento tedesco laddove vi è una disposizione secondo la quale si può prescindere dall'esecuzione forzata laddove ci si aspetti che essa non darà risultati in un tempo prevedibile.

<sup>20</sup> Si veda quanto detto in premessa, *supra*, par. 1. Ricordiamo in tale senso il monito di Roxin secondo il quale uno dei compiti della scienza del diritto penale è quello di un ulteriore «significativo ampliamento della gamma delle sanzioni» che consenta di adeguare più efficacemente le conseguenze giuridiche alle caratteristiche individuali dell'autore e alla sua condizione sociale (ROXIN 2000, 10).

le percentuali in cui viene inflitta la pena pecuniaria in Germania lo confermano (nel 2006 si è raggiunto l'apice del 90% del totale delle condanne): la pena pecuniaria è lo strumento che consente di compiere dei passi in avanti nella lotta alle dannose pene detentive brevi, come autorevolmente osservava Marinucci.

Sotto tale angolo visuale, la pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva della pena detentiva breve nel nostro ordinamento, salvo alcune recenti rilevazioni che sembrerebbero testimoniare un certo successo applicativo delle pene pecuniarie rispetto agli altri sostitutivi, non ha dato buona prova di sé, come del resto le restanti sanzioni sostitutive, in quanto attratte, per via della sovrapposizione dei rispettivi ambiti applicativi, nell'area dell'istituto della sospensione condizionale della pena (DOLCINI-PALIERO 1989).

Occorre sottolineare, infine, che l'obiezione circa la preferibilità della sanzione amministrativa rispetto alla pena pecuniaria non ha trovato unanimità di giudizi in dottrina. Sotto lo specifico profilo della maggior effettività della sanzione, è doveroso segnalare che mancano sul punto significative indagini empiriche e pertanto risulta allo stato arduo attuare una valutazione comparativa fra le due sanzioni sulla base di statistiche attendibili, rese di difficile compilazione anche in ragione del quadro composito delle tipologie di sanzioni amministrative. Con la conseguenza che un sicuro pronunciamento a favore dell'una sanzione a scapito dell'altra non può operarsi, pena la violazione di ogni nota di cautela. E, in ogni caso, non si potrebbe nemmeno prescindere dal ponderare attentamente gli effetti che una scelta in favore della sanzione amministrativa potrebbe sortire sulla tenuta dell'ordinamento amministrativo. Significativamente la recente depenalizzazione operata con legge n. 8 del 2016, attuativa della delega di cui alla l. n. 67 del 2014 non ha interessato il codice penale e una larga fetta della legislazione speciale. Come è stato di recente affermato: «un illecito, quand'anche non si ritenga che presenti di per sé una gravità tale da imporre la sanzione carceraria, sul piano politico-legislativo dovrà essere qualificato come penale se esprime la realizzazione di un disvalore etico o sociale rilevante, comunque più rilevante di quello che giustifica una classificazione come semplice illecito amministrativo o civile» (GROSSO 2017, 198).

In definitiva, la pena pecuniaria in Italia – se rifondata secondo le direttive sopra delineate – potrà recuperare eguaglianza ed afflittività capaci di assicurare un adeguato livello di efficacia preventiva della sanzione anche per i reati di media gravità.

«La riforma non potrà fare a meno di compiere ogni sforzo per valorizzare il ruolo della pena pecuniaria, la più classica e collaudata tra le pene non privative di libertà. Proprio perché il legislatore italiano da sempre utilizza questa sanzione con eccessiva parsimonia, se ne può attendere un contributo relevantissimo alla restrizione dell'area attualmente occupata dalla pena detentiva» (DOLCINI-PALIERO 1989, 826), si evidenziava già a suo tempo nell'ambito del dibattito sulla riforma del codice penale avviata dalla Commissione Grosso.

È nostra convinzione che tale linea di politica criminale, da tempo condivisa dalla dottrina più avveduta (BRICOLA 1974, MARINUCCI 2002, PALIERO 1992; JESCHECK 1976), non potrà essere disattesa in una futura riforma del sistema sanzionatorio italiano. E ciò, a nostro avviso, nonostante le tendenze abolizioniste affermatesi con la Commissione

Nordio e propugnatore da una parte autorevole, eppure minoritaria, della dottrina che, in nome di una adesione all'idea del diritto penale minimo, suggerisce di abbandonare la pena pecuniaria (FERRAJOLI 1989). Si deve ribadire come, alla luce dei pregi indiscussi della pena pecuniaria più sopra ricordati – assenza di effetti di emarginazione, economicità e redditività per lo Stato, graduabilità, efficacia in ragione dell'alto valore attribuito al denaro nella società odierna –, è impensabile pensare di rinunciare alla valorizzazione di tale tipologia sanzionatoria.

Né, d'altro canto, si comprende la scelta del legislatore del 2006 di fare rientrare nell'ambito applicativo dell'indulto anche la pena pecuniaria, segno di una sfiducia nelle potenzialità della sanzione. Così come la recente scelta della riforma Orlando di ridurre il criterio di ragguaglio fra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva nel caso del decreto penale di condanna (per cui ora, in base alla riforma, non si può scendere al di sotto dei 75 euro né superare di tre volte tale ammontare, art. 459, comma 1 *bis* c.p.p.): se, da un lato, ciò può opportunamente rendere più razionale la disciplina della pena pecuniaria sostitutiva<sup>21</sup> nell'ambito di tale rito speciale (perché si giungeva in precedenza a pene pecuniarie molto elevate inapplicabili alle classi disagiate), dall'altro, appare un segnale di sfiducia nella sanzione e un ulteriore intervento frammentario di riforma dell'istituto della pena pecuniaria, così come già lo era stato la l. n. 94 del 2009, caratterizzata dalla caduta nel vuoto della delega per la riscrittura delle cornici edittali pecuniarie della parte speciale.

Anziché perseguire una siffatta schizofrenica linea di politica criminale, il futuro legislatore, facendo tesoro dei suggerimenti provenienti dall'esperienza comparata<sup>22</sup>, dovrebbe proseguire sulla strada già imboccata sul terreno della pena pecuniaria sostitutiva, attuare una seria politica sociale e, correlativamente, una seria e razionale politica criminale, che si ponga quale obiettivo prioritario il «rinvigorismento» e l'«ulteriore estensione» della pena pecuniaria, al fine di valorizzare la sanzione, come

---

<sup>21</sup> Sul punto, in merito alla pena pecuniaria sostitutiva ordinaria, è stata proposta una questione di costituzionalità dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale. Con sentenza 14/214, *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 15, 2, 909 ss., nota GOISIS), la Corte ha dichiarato «inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – da un lato, sotto il profilo della disparità di trattamento, della violazione del principio di ragionevolezza e della contraddittorietà rispetto al contesto normativo di riferimento, dall'altro, sotto il profilo del principio di proporzionalità – del combinato disposto dell'art. 135 c.p., come modificato dall'art. 3, c. 62 l. 15 luglio 2009, n. 94, e dell'art. 53, c. 2 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che, ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi con la pena pecuniaria, il valore giornaliero della pena detentiva non possa essere inferiore ad euro 250, anziché ad euro 97». Un certo squilibrio in termini di afflittività della pena pecuniaria sostitutiva, soprattutto se comparata alla pena pecuniaria principale, ancorata, come noto, al modello a somma complessiva, un modello con il quale vengono commisurate generalmente pene pecuniarie assai più contenute, dunque, permane, e in ciò, si sottolinea in dottrina, coglie nel segno l'ordinanza di rimessione: si suggerisce dunque un intervento correttivo del legislatore il quale, tenuto conto degli effetti distorsivi della recente novella del criterio di ragguaglio sull'intero sistema delle pene pecuniarie, nell'esercizio della propria discrezionalità, operi una scelta politico-criminale razionale e coerente che porti a parificare, *in primis*, la commisurazione della pena pecuniaria principale e sostitutiva e che conduca, in secondo luogo, ad una previsione di limiti edittali per il sistema dei tassi giornalieri più contenuti, secondo il modello tedesco della *Geldstrafe*. Vedi in senso analogo MARINUCCI-DOLCINI 2017.

<sup>22</sup> Per un approfondimento comparatistico ulteriore, v. GOISIS 2008.

auspicato dalla dottrina più illuminata (ROMANO-GRASSO 2005, 367), nella lotta alla criminalità lieve e media, con l'effetto di contribuire ad un sistema sanzionatorio non più carcere-centrico ed ispirato ai moderni dettami del movimento internazionale per la riforma del diritto penale.

#### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- AA.VV., (a cura di), *Commentario delle "Modifiche al sistema penale"*, Milano 1982.
- (a cura di), *Introduzione al sistema penale*, Vol. II, Torino 2001.
- ABSCHNITT, *Die Entwicklung der Geldstrafe in deutschen (R)StGB*, in MALOLEPSZY, *Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem und polnischem Recht. Rechtshistorische entwicklung und gegenwärtige Rechtslage im Vergleich*, Berlin 2007.
- *Die Entwicklung der Geldstrafe in den polnischen Starrechtskodizes*, in MALOLEPSZY, *Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem und polnischem Recht. Rechtshistorische entwicklung und gegenwärtige Rechtslage im Vergleich*, Berlin 2007.
- ALBRECHT, *Statistische Angaben über die Geldstrafe in der Bundesrepublik Deutschland*, in JESCHECK-GREBING, *Die Geldstrafe in deutschen und ausländischen Recht*, Baden-Baden 1978.
- *Strafzumessung und Vollstreckung bei Geldstrafen unter Berücksichtigung des Tagessatzsystems*, Berlin 1980.
- ALBRECHT e JOHNSON, *Fines and Justice Administration: The Experience of the Federal Republic of Germany*, in *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 1980, Vol. 4, p. 3 ss.
- ANDERSON-MELL, *Criminal Law*, Durham (N.C.) 2007.
- ASCHWORTH, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge 2005.
- *Principles of Criminal Law*, Oxford 2006.
- BARJA DE QUIROGA, *Teoría de la pena*, Madrid 1990.
- BARTOLI, [Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 4/2016, p. 4 ss.
- *Pericolosità sociale, esecuzione differenziata della pena, carcere (appunti "sistematici" per una riforma "mirata" del sistema sanzionatorio*, in AA. VV., *Libertà dal carcere, libertà nel carcere*, Torino 2013, p. 385 ss.
- BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, ed. a cura di Fabietti, Milano, Mursia, 1973.
- BERNARDI, *L'armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 76 ss.
- *Natura penale e retaggi civilistici della pena pecuniaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, p. 514 ss.
- *La pena pecuniaria in Italia e in Francia, e l'esigenza di una sua armonizzazione a livello europeo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, p. 228 ss.

- BERNARDI-GRASSO-SALAZAR-SICURELLA, *Materiali per un diritto penale comunitario*, Milano 2001.
- BONEVILLE DE MARSANGY, *De l'amélioration de la loi criminelle*, Paris 1864.
- BOSCH, *Die Geldstrafe in Italien*, in JESCHECK- GREBING, *Die Geldstrafe in deutschen und ausländischen Recht*, Baden-Baden 1978.
- BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, *Compendium of Federal Justice Statistics 2004*, U.S. Department of Justice 2006.
- *Felony Sentences in State Courts, 2000*, U.S. Department of Justice 2003, consultabile in *Sourcebook of Criminal Justice Statistics 2003 Online*.
- *Sourcebook of Federal Sentencing Statistics 2007*, U.S. Sentencing Commission.
- BRICOLA, *Pene pecuniarie, pene fisse e finalità rieducativa*, in AA.VV., *Sul problema della rieducazione del condannato*, Padova 1964, p. 161 ss.
- *Il sistema sanzionatorio penale nel Codice Rocco e nel Progetto di riforma*, in AA.VV., *Giustizia penale e riforma carceraria in Italia*, Roma 1974.
- BYRNE-LURIGIO-PETERSILIA, (a cura di), *Smart Sentencing. The Emergence of Intermediate Sanctions*, Cal. 1992.
- CADOPPI, *Introduzione allo studio del diritto penale comparato*, Padova 2004.
- CALISSE, *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del sec. XVIII*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di Pessina, Vol. II, Milano 1906.
- CARACCIOLI, *Conversione della pena pecuniaria e principio di uguaglianza*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1979, p. 1205 ss.
- CHAPMAN, MACKIE, RAINE, *Fine Enforcement in Magistrate's Courts*, London 2002.
- CNPDS, (a cura di), *Atti del XXIII Convegno di studio "Enrico de Nicola", Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano 2002.
- CONSO, *Sintomi di crisi della pena pecuniaria*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1979, p. 1048 ss.
- CONTI, *La pena e il sistema penale del codice italiano*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di Pessina, Vol. IV, Milano 1910.
- DE MAGLIE, *Ha un futuro l'attuale modello di pena pecuniaria?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1988, p. 648 ss.
- *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa. Crisi e innovazioni del diritto penale statunitense*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1995, p. 88 ss.
- DEL GIUDICE, *Diritto penale germanico rispetto all'Italia*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di Pessina, Vol. I, Milano 1905.
- DE SIMONE, FOFFANI, FORNASARI, SFORZI, *Il codice penale tedesco*, Padova 1994.
- DI RONZA, *Manuale di diritto dell'esecuzione penale*, Padova 2003.
- DOLCINI, *La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di Dolcini e Paliero, Vol. II, Milano 2006, pp. 1073 ss.
- *Pene detentive, pene pecuniarie, pene limitative della libertà personale: uno sguardo sulla prassi*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, p. 95 ss.
- *Il castigo sia moderato, ma certo*, in *Atti del XXIII Convegno di studio "Enrico de Nicola"*, pubblicati a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, nel

volume dal titolo *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano 2002, p. 31 ss.

— *Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001, p. 823 ss.

— *Sui rapporti tra sospensione condizionale della pena, pena pecuniaria e pene accessorie. A proposito di una riforma in gestazione nell'ordinamento italiano*, in *Boletim da Faculdade de Direito*, Vol. LXXVI, Coimbra 2000, p. 55 ss.

— *La "rieducazione del condannato" tra mito e realtà*, in MARINUCCI-DOLCINI, (a cura di), *Studi di diritto penale*, Milano 1991.

— *La depenalizzazione in Italia: matrici, strumenti, prospettive*, in *Forum Internacional de Derecho penal comparado*, Salvador Bahia 1989, p. 161 ss.

— *Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987, p. 777 ss.

— *Potere discrezionale del giudice*, in *Enciclopedia del Diritto*, 1985, p. 744 ss.

— *La commisurazione della pena*, Padova 1979.

— *La pena pecuniaria come alternativa alle pene detentive brevi*, in *Jus*, 1974, p. 529 ss.

— *Pene pecuniarie e principio costituzionale di eguaglianza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1972, p. 408 ss.

DOLCINI-PALIERO, *I "principi generali" dell'illecito amministrativo nel disegno di legge "Modifiche al sistema penale"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1980, p. 1154 ss.

— *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Milano 1989.

FARRELL, *The Day-Fine Comes to America*, in *Buffalo Law Review*, 1990, Vol. 38, p. 593 ss.

FERRARELLA, *Fine pena mai. L'ergastolo dei tuoi diritti nella giustizia italiana*, Milano 2007.

FERRAJOLI, *Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari 1989.

FERRINI, *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di Pessina, Vol. I, Milano 1905.

FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, a cura di Frosoni, Roma 1984.

FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale "moderno"*, Padova 1997.

FORNASARI, *Conquiste e sfide della comparazione penalistica*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di Dolcini e Paliero, Vol. I, Milano 2006, p. 270 ss.

— *Riflessioni sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel "Progetto Grosso"*, con particolare riferimento ai rapporti con la pena pecuniaria, in *Critica del Diritto*, 2001, p. 56 ss.

FORNASARI-MENGHINI, *Percorsi europei di diritto penale*, Padova 2005.

FRIEDMAN, *Crime and Punishment in American History*, New York 1993.

— *The West German Day-Fine System: A Possibility for the United States?*, in *The University of Chicago Law Review*, 1983, Vol. 50, p. 281 ss.

GARCÍA VALDÉS, *Teoría de la pena*, Madrid 1982.

GARLAND, *La cultura del controllo*, Milano 2004.

GILLESPIE, *Criminal Fines: Do They Pay?*, in *The Justice System Journal*, 1988, Vol. 13, p. 367 ss.

— *Fines as an Alternative to Incarceration: The German Experience*, in *Federal Probation*, 1980, Vol. 44, n. 4, p. 20 ss.

GIUNTA, *Le innovazioni introdotte in materia di sanzioni sostitutive dalla legge sul c.d. patteggiamento allargato*, in *Studium Iuris*, 2004, p. 301 ss.

— *I nuovi orizzonti della sospensione condizionale della pena alla luce della legge 11 giugno 2004, n. 145*, in *Studium Iuris*, 2004, p. 1335 ss.

— *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1998, p. 414 ss.

GIUNTA, ORLANDI, PITTARO, PRESUTTI, *L'effettività della sanzione penale*, Milano 1998.

GLASER E GORDON, *Use and Effectiveness of Fines, Jail and Probation*, Los Angeles, 1988.

GOISIS, *Il criterio di ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva al vaglio della Corte Costituzionale: esigenze di riforma della disciplina*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2015, 2, p. 909 ss.

— [L'effettività \(rectius ineffettività\) della pena pecuniaria in Italia, oggi](#), in questa *Rivista*, 13 novembre 2012.

— *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione*, Milano 2008.

GREBING, *The Fine in Comparative Law: A Survey of 21 Countries*, Cambridge 1982.

— *Probleme der Tagesstz-Geldstrafe*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1976, p. 1049 ss.

GREENE, *The Staten Island Day-Fine Experiment*, in MCDONALD, (a cura di), *Day Fines in American Courts: The Staten Island and Milwaukee Experiments*, National Institute of Justice, U.S. Department of Justice 1992.

— *Structuring Criminal Fines: Making an "Intermediate Penalty" More Useful and Equitable*, in *The Justice System Journal*, 1988, Vol. 13, p. 41 ss.

GROSSO, *Crisi e prospettive di riforma del sistema delle pene*, in DE FRANCESCO-GARGANI, (a cura di), *Evoluzione ed involuzione delle categorie penalistiche*, Milano 2017, p. 189 ss.

— (a cura di), *Per un nuovo codice penale, II, Relazione della Commissione Grosso (1999)*, Padova 2000.

— *Le pene pecuniarie di fronte all'art. 27 comma 3 della Costituzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1966, p. 999 ss.

HÄGER, in *Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar*, Berlin 2006, § 40.

HILLSMAN, *Fines and Day Fines*, in TONRY-MORRIS, (a cura di), *Crime and Justice. A Review of Research*, Vol. XII, Chicago 1990.

— *The Growing Challenge of Fine Administration to Court Managers*, in *The Justice System Journal*, 1988, Vol. 13, p. 5 ss.

HILLSMAN-GREENE, *The Use of Fine as an Intermediate Sanction*, in BYRNE-LURIGIO-PETERSILIA, (a cura di), *Smart Sentencing. The Emergence of Intermediate Sanctions*, Cal. 1992.

— *Tailoring Criminal Fines to the Financial Means of the Offenders*, in *Judicature*, 1988, Vol. 72, p. 39 ss.

HILLSMAN e MAHONEY, *Collecting and Enforcing Criminal Fines: Review of Court Processes, Practices and Problems*, in *The Justice System Journal*, 1988, Vol. 13, pp. 17 ss.

HILLSMAN, SICHEL, MAHONEY, *Fines in Sentencing: A Study of the Use of Fine as a Criminal Sanction*, Research Report of the National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, Washington D.C. 1984.

HEINZ, *Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in Deutschland 1882-2006*, KIS, 2008, consultabile al sito [www.uni-konstanz.de/rtf/kis](http://www.uni-konstanz.de/rtf/kis).

HOME AFFAIRS COMMITTEE, *Alternative to Prison Sentences*, Third Report, Vol. I, London 1998.

HUBER, *Die Geldstrafe in England und Wales*, in JESCHECK- GREBING, *Die Geldstrafe in deutschen und ausländischen Recht*, Baden-Baden 1978.

INE, *Estadísticas judiciales 2016, Estadística de Condenados 2016*, sito [www.ine.es](http://www.ine.es).

INE, *Estadísticas judiciales 2011, Estadística de Condenados 2011*, sito [www.ine.es](http://www.ine.es).

INE, *Estadísticas judiciales 2006, Condenados según tipo de delito y pena*, 2007, consultabile presso il sito [www.ine.es](http://www.ine.es).

— *Estadísticas judiciales 2005, Condenados según tipo de delito y pena*, 2007, sito [www.ine.es](http://www.ine.es).

— *Estadísticas judiciales 1998, Estadística Penal Comùn. Juzgados de lo penal*, sito [www.ine.es](http://www.ine.es).

INSEE, *Justice*, 2017, al sito [www.insee.fr/](http://www.insee.fr/).

INSEE, *Condamnations selon la nature de la peine principale*, al sito [www.insee.fr/](http://www.insee.fr/).

ISTAT, *Annuario statistico italiano. Anno 2015*, Roma 2016.

— *Annuario statistico italiano. Anno 2008*, Roma 2008.

— *Annuario statistico italiano. Anno 2007*, Roma 2007.

— *Statistiche giudiziarie penali. Anno 2004*, in *Annuario 2006*, Roma 2006.

— *Statistiche giudiziarie annuali. Anno 2003*, in *Annuario 2005*, Roma 2005.

JANSSEN, *Die Praxis der Geldstrafen Vollstreckung. Eine empirische Studie zur Implementation kriminalpolitischer Programme*, Frankfurt am Main 1994.

JEHLE, *Criminal Justice in Germany*, Federal Ministry of Justice, Berlin 2005.

JESCHECK, *Il nuovo diritto penale messo alla prova*, in *Indice penale*, 1981, p. 5 ss.

— *Linee direttive del movimento internazionale di riforma penale*, in *Indice penale*, 1979, p. 181 ss.

— *Il significato del diritto comparato per la riforma penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1978, p. 803 ss.

— *La pena pecuniaria, moderno mezzo di politica criminale ed i problemi ad essa connessi*, in *Indice penale*, 1977, p. 365 ss.

— *Deutsche und österreichische Strafrechtsreform*, in *Festschrift für R. Lange*, Berlin 1976, p. 377 ss.

JESCHECK-GREBING, *Die Geldstrafe in deutschen und ausländischen Recht*, Baden-Baden 1978.

JESCHECK-WEIGEND, *Tratado de Derecho Penal, Parte General*, Granada 2002.

LARIZZA, *Le pene accessorie*, Padova 1986.

- *La commisurazione della pena: rassegna di dottrina e giurisprudenza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1982, p. 596 ss.
- LAVIELLE-LAMEYRE, (a cura di), *Le guide de peines*, Paris 2005.
- MALOLEPSZY, *Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem und polnischem Recht. Rechtshistorische entwicklung und gegenwärtige Rechtslage im Vergleich*, Berlin 2007.
- MANNOZZI, *Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena. Il Just Desert Model e la riforma del Sentencing nordamericano*, Padova 1996.
- MANZANARES SAMANIEGO, *La pena de multa*, Madrid-Las Palmas 1977.
- MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Vol. III, Torino 1942.
- MATTEVI-MENGHINI, [Recenti orientamenti sul lavoro di pubblica utilità](#), in *Dir. pen. cont.* – *Riv. trim.*, 2/2014, p. 117 ss.
- MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, in *Atti del XXIII Convegno di studio “Enrico de Nicola”*, pubblicati a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, nel volume dal titolo *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano 2002.
- *Politica criminale e riforma del diritto penale*, oggi in MARINUCCI-DOLCINI, (a cura di), *Studi di diritto penale*, Milano 1991.
- MARINUCCI-DOLCINI, (a cura di), *Studi di diritto penale*, Milano 1991.
- *Manuale di diritto penale, Parte Generale*, Milano 2017.
- MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali fra funzionalità e garantismo*, Milano 2001.
- MCDONALD, (a cura di), *Day Fines in American Courts: The Staten Island and Milwaukee Experiments*, National Institute of Justice, U.S. Department of Justice 1992.
- MIEDICO, *Pene pecuniarie*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da Cassese, Vol. V, Milano 2006, p. 4223 ss.
- MIR PUIG, *Derecho penal, Parte general*, Barcelona 2004.
- MOLINARI, *La pena pecuniaria. Aspetti di diritto italiano e straniero comparati*, Verona 1983.
- *La pena pecuniaria e la sua problematica in una prospettiva di riforma*, in VASSALLI, (a cura di), *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, Milano 1982.
- *Le pene pecuniarie nella punizione dei delitti. Rilievi e valutazioni di dati statistici*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1977, p. 37 ss.
- MORRIS e TONRY, *Between Prison and Probation: Intermediate Punishments in a Rational Sentencing System*, New York-Oxford 1990.
- MOXON, *England Adopts Unit Fines*, in TONRY-HAMILTON, *Intermediate Sanctions in Overcrowded Times*, Boston 1995.
- *England Abandons Unit Fines*, in TONRY-HAMILTON, *Intermediate Sanctions in Overcrowded Times*, Boston 1995.
- MUELLER, *Sentencing. Process and Purpose*, in *Criminal Law Education and Research Center*, 1977, Vol. 12, p. 118 ss.
- MUÑOZ CONDE-GARCÍA ARÁN, *Derecho penal, Parte general*, Valencia 2004.
- MUSCO, *La pena pecuniaria*, Catania 1984.
- PADOVANI, *Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo Stato*, in *Guida al Diritto*, 2006, fasc. 14, p. 23 ss.
- (a cura di), *Codice penale*, Milano 2005.

- *I criteri di ragguaglio della pena pecuniaria al (primo) vaglio della Corte Costituzionale*, in *Legislazione Penale*, 1995, p. 303 ss.
- *La sospensione condizionale oltre l'orizzonte delle "Modifiche al sistema penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1983, p. 1271 ss.
- *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Milano 1981.
- *La pena pecuniaria nel progetto di "Modifiche al sistema penale"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1980, p. 1182 ss.
- *Aspetti problematici della sospensione della pena pecuniaria*, in *Cassazione penale*, 1980, p. 419 ss.
- PALAZZO, *Corso di diritto penale, Parte Generale*, Torino 2005.
- *La recente legislazione penale*, Padova 1985.
- [Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale](#), in questa *Rivista*, 10 febbraio 2014.
- [Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali](#), in questa *Rivista*, 10 febbraio 2014.
- PALAZZO-PAPA, *Lezioni di diritto penale comparato*, Torino 2005.
- PALIERO, *La riforma del sistema sanzionatorio: percorsi di metodologia comparata*, in *Archivio penale*, 1995, p. 3 ss.
- *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, p. 510 ss.
- *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, p. 430 ss.
- *Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1981, p. 726 ss.
- PAVISIC, (a cura di), *Decennium Moztanicense*, Rijeka 2008.
- PESSINA, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di Pessina, Vol. II, Milano 1906.
- PITTARO, *L'effettività della sanzione penale: un'introduzione*, in GIUNTA, ORLANDI, PITTARO, PRESUTTI, *L'effettività della sanzione penale*, Milano 1998.
- *L'inconvertibilità della pena pecuniaria: implicazioni sistematiche di una decisione certamente storica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1980, p. 1375 ss.
- PONCELA, *Droit de la peine*, Paris 2001.
- QUINTERO OLIVARES-MORALES PRATS, (a cura di), *Comentarios al Nuevo Código Penal*, Navarra 2005.
- RADZINOWICZ, *A History of English Criminal Law*, Vol. 1, The movement for reform, London 1948.
- ROCA AGAPITO, *El sistema de sanciones en el derecho penal español*, Bosch Editor 2007.
- *La responsabilidad personal subsidiaria por impago della pena de multa*, Madrid 2003.
- ROMANO-GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, Vol. II, Milano 2005.
- ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Vol. I, Milano 2004.

ROURE, *Les jours-amndes: une sanction à redéfinir*, in *Recueil Dalloz Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation*, 1996, p. 64 ss.

ROXIN, *I compiti futuri della scienza penalistica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2000, p. 3 ss.

RUSCHE-KIRCHHEIMER, *Punishment and Social Structure*, New York, 1939, traduzione di Melossi-Pavarini, Bologna 1978.

SCHIAPPOLI, *Diritto penale canonico*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di Pessina, Vol. I, Milano 1905.

SCHÖNKE/SCHRÖEDER/STREE, *Strafgesetzbuch kommentar*, München 2001.

SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai nostri giorni*, Firenze 1974.

TAMARIT SUMALLA, *De la pena de multa*, in QUINTERO OLIVARES-MORALES PRATS, (a cura di), *Comentarios al Nuevo Código Penal*, Navarra 2005.

— *Il sistema sanzionatorio nel codice penale spagnolo del 1995*, in *Indice penale*, 1998, p. 1103 ss.

TONRY, *Intermediate Sanctions in Sentencing Guidelines*, U.S. Department of Justice 1997.

TONRY-HAMILTON, (a cura di), *Intermediate Sanctions in Overcrowded Times*, Boston 1995.

VINCIGUERRA, *La riforma del sistema punitivo nella L. 24 novembre 1981, n. 689*, Padova 1983.

VON LISZT, *Kriminalpolitische Aufgaben*, in *Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze*, I, 1905, rist. 1970.